

TESTI
DELLE DISPOSIZIONI NORMATIVE
COORDINATI

CON LA LEGGE REGIONALE DI MODIFICA INSERIRE QUI LA DATA E IL NUMERO DELLA LEGGE
"Disposizioni contabili per la gestione del bilancio 2020/2022, modifiche ed integrazioni a leggi regionali ed ulteriori
disposizioni urgenti ed indifferibili"
(pubblicata in questo stesso Bollettino)

Avvertenza

I testi coordinati qui pubblicati sono stati redatti dalle competenti strutture del Consiglio regionale dell'Abruzzo, ai sensi dell'articolo 19, commi 2 e 3, della legge regionale 14 luglio 2010, n. 26 (Disciplina generale sull'attività normativa regionale e sulla qualità della normazione) al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge oggetto di pubblicazione. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui riportati.

Le modifiche sono evidenziate in grassetto.

Le abrogazioni e le soppressioni sono riportate tra parentesi quadre e con caratteri di colore grigio.

I testi vigenti delle norme statali sono disponibili nella banca dati "Normattiva (il portale della legge vigente)", all'indirizzo web "www.normattiva.it". I testi ivi presenti non hanno carattere di ufficialità: l'unico testo ufficiale e definitivo è quello pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Italiana a mezzo stampa, che prevale in casi di discordanza.

I testi vigenti delle leggi della Regione Abruzzo sono disponibili nella "Banca dati dei testi vigenti delle leggi regionali", all'indirizzo web "www.consiglio.regione.abruzzo.it/leggi_tv/menu_leggivi_new.asp". I testi ivi presenti non hanno carattere di ufficialità: fanno fede unicamente i testi delle leggi regionali pubblicati nel Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo.

Il sito "EUR-Lex (L'accesso al Diritto dell'Unione europea)" offre un accesso gratuito al diritto dell'Unione europea e ad altri documenti dell'UE considerati di dominio pubblico. Una ricerca nella legislazione europea può essere effettuata all'indirizzo web "http://eur-lex.europa.eu/RECH_legislation.do?ihmlang=it". I testi ivi presenti non hanno carattere di ufficialità: fanno fede unicamente i testi della legislazione dell'Unione europea pubblicati nelle edizioni cartacee della Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

LEGGE REGIONALE 27 MARZO 1998, N. 21

Attività di monitoraggio, controllo, semplificazione e trasparenza nel settore delle OO.PP. con istituzione del CE.RE.MO.CO. e norme sulla partecipazione alle gare d'appalto della Regione Abruzzo.

Art. 7

(Istituzione e competenza del Centro Regionale di Monitoraggio e Controllo)

1. È istituito, presso l'Assessorato regionale con delega in materia di OO.PP., il Tavolo di Lavoro permanente denominato CE.RE.MO.CO. - Centro regionale di monitoraggio e controllo - quale tavolo di concertazione fra le parti sociali del comparto industriale dell'Edilizia.
2. Partecipano al CE.RE.MO.CO., che è presieduto dall'Assessore regionale con delega in materia di OO.PP., tutti i soggetti sindacali rappresentativi dei lavoratori e datori di lavoro del Settore delle Costruzioni firmatari di contratto nazionale e territoriale di categoria presenti nella Regione, gli Ordini ed i Collegi Professionali, gli Istituti di Ricerca ed Universitari, le Camere di Commercio, le Associazioni di Enti Locali che ne fanno richiesta, il Provveditorato alle OO.PP. competente per territorio, previa intesa con le competenti autorità statali.
3. Il CE.RE.MO.CO. opera in riferimento a tutte le tematiche afferenti il comparto industriale dell'Edilizia, persegue il fine di offrire un servizio reale ai Sindacati dei Lavoratori, alle Rappresentanze dell'imprenditoria ed agli Enti Pubblici anche attraverso l'utilizzazione di specifici strumenti e di reti informatiche e viene riunito con cadenza periodica di norma trimestrale.
4. I dati raccolti possono essere consultati da tutti i cittadini che ne facciano richiesta.

LEGGE REGIONALE 3 MARZO 1999, N. 11

Attuazione del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112: Individuazione delle funzioni amministrative che richiedono l'unitario esercizio a livello regionale e conferimento di funzioni e compiti amministrativi agli enti locali ed alle autonomie funzionali.



Art. 46-bis
(Valutazione di Incidenza)

1. Sono sottoposti a valutazione di incidenza ai sensi dell'articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997, n. 357 (Regolamento recante attuazione della direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali, nonché della flora e della fauna selvatiche), nel testo interamente sostituito dall'articolo 6 del d.p.r. 12 marzo 2003, n. 120 e successive modificazioni:
 - a) gli atti della pianificazione e programmazione territoriale, urbanistica e di settore e le loro varianti, compresi i piani agricoli, forestali e faunistico venatori, di rilevanza regionale, provinciale o comunale, non direttamente connessi e necessari alla conservazione e gestione del sito, qualora interessino in tutto o in parte proposti siti di importanza comunitaria (pSIC), siti di importanza comunitaria (SIC), zone speciali di conservazione (ZSC) e zone di protezione speciale (ZPS) o comunque siano suscettibili di produrre effetti sugli stessi;
 - b) gli interventi o progetti, **nonché ogni attività potenzialmente incidente sui siti Natura 2000**, di competenza regionale, provinciale o comunale, non direttamente connessi e necessari al mantenimento in uno stato di conservazione soddisfacente delle specie e degli habitat presenti nel sito, che interessino in tutto o in parte pSIC, SIC, ZSC e ZPS o che possano avere incidenze significative sugli stessi siti, singolarmente o congiuntamente ad altri interventi.
2. La Regione è competente per la valutazione d'incidenza sugli atti di pianificazione e programmazione di cui al comma 1, lettera a) e sugli interventi, **progetti e attività** di cui al comma 1, lettera b).
- 2-bis. **Resta salva la facoltà dei comuni capoluogo di provincia di esercitare le competenze relative alla valutazione di incidenza sugli interventi, progetti e attività di rispettiva competenza.**
3. Ai sensi dell'articolo 5, comma 7, del d.p.r. 357/1997 e successive modificazioni, per gli atti di pianificazione e programmazione di cui al comma 1, lettera a) e per gli interventi, **progetti e attività** di cui al comma 1, lettera b), che interessano siti ricadenti in tutto o in parte in aree protette nazionali o regionali, la valutazione di incidenza è effettuata sentito l'ente gestore dell'area stessa.
4. La valutazione di incidenza di progetti sottoposti a procedura di verifica di assoggettabilità o a procedura di VIA, è ricompresa nell'ambito di detta procedura.

LEGGE REGIONALE 9 MAGGIO 2001, N. 18

Consiglio regionale dell'Abruzzo, autonomia e organizzazione.

Art. 5

(Segreterie del Presidente e dei Componenti l'Ufficio di Presidenza e dei Presidenti delle Commissioni)

1. La segreteria del Presidente del Consiglio e quelle dei Vice Presidenti hanno rispettivamente livello di Servizio e di Ufficio come definiti dalla L.R. 14 settembre 1999, n. 77.
2. Il Servizio di segreteria del Presidente è articolato in un Ufficio.
3. I Consiglieri segretari e i Presidenti delle Commissioni Permanenti e Speciali, di Vigilanza e della Giunta per il Regolamento, **delle Commissioni d'Inchiesta, della Giunta per le elezioni, le ineleggibilità, le incompatibilità e le immunità e del Comitato per la legislazione** dispongono di una segreteria costituita in Unità organizzativa e possono far ricorso a personale interno fino alla Cat. D. Conseguentemente è adeguata la tabella C.
4. La dotazione organica delle segreterie di cui ai commi 1, 2, e 3, è determinata nei limiti finanziari derivanti dalla tabella "C", tenuto conto del livello economico iniziale delle categorie in essa indicate a cui aggiungere la speciale indennità sostitutiva di cui all'articolo 10 per la corrispondente categoria di personale.
- 4-bis. Nel rispetto dei limiti di spesa di cui al comma 4 e del limite di cui all'articolo 9, comma 28, del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78 (Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica), convertito con modificazioni dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, sono autorizzate, oltre alle assunzioni previste dagli articoli 8 e 9, anche le altre forme previste dalla legislazione vigente.
5. [COMMA ABROGATO DALL'ART. 5, COMMA 2, LETT. A). L.R. 12 GENNAIO 2018, N. 4]
6. L'Ufficio di Presidenza con proprio provvedimento, fermo restando il limite di spesa derivante dalla dotazione organica di cui alla allegata tabella "C", fissa le modalità attuative delle disposizioni di cui al presente articolo, decide le modificazioni all'articolazione dell'organico, rese necessarie da comprovate esigenze organizzative e funzionali e può prevedere l'assegnazione del personale presso la struttura di Pescara.

Art. 9

(Incarichi a tempo determinato)

1. Nell'ambito delle dotazioni e nei limiti di cui all'articolo 40 della l.r. 40/2010, per i gruppi, e di quelli di cui alla tabella C per le altre segreterie, su richiesta nominativa del Presidente del Consiglio, del singolo componente dell'Ufficio di Presidenza, dei Presidenti dei gruppi e dei **Presidenti delle Commissioni Permanenti e Speciali, di Vigilanza e d'Inchiesta, della Giunta per il Regolamento, della Giunta per le elezioni, le ineleggibilità, le incompatibilità e le immunità e del Comitato per la legislazione** il Direttore per le risorse umane può assumere, con contratto di lavoro a tempo determinato, pieno o



parziale, soggetti in possesso dei requisiti previsti per l'accesso all'impiego regionale, e corrispondenti alla categoria da attribuire.

- 1-bis. Su richiesta nominativa del Difensore Civico regionale, il Direttore per le Risorse umane puo' assumere, con contratto di lavoro a tempo determinato, pieno o parziale 1 unita' di categoria "C" da destinare alla segreteria particolare di cui all'art. 7-bis. Il soggetto proposto deve essere in possesso dei requisiti prescritti per l'accesso all'impiego del Consiglio regionale.
- 1-ter. I rapporti di lavoro subordinato di cui ai commi precedenti sono costituiti esclusivamente per attivita' di stretto supporto agli organi richiedenti ed hanno durata massima pari alla durata del mandato consiliare. I medesimi sono in ogni caso risolti contestualmente alla cessazione dall'incarico del proponente o su iniziativa dello stesso per venir meno del requisito della fiduciarita', ovvero con la scadenza anticipata della Legislatura.
- 1-quater. I contratti di lavoro subordinato di cui ai commi precedenti non costituiscono incarichi ai sensi dell'articolo 5, comma 5, del d.l. 78/2010 e non soggiacciono alla relativa disciplina.
- 1-quinquies. I contratti di cui al presente articolo sono soggetti ai limiti finanziari di cui all'articolo 5 della presente legge e all'articolo 40 della l.r. 40/2010 e sono esclusi dai vincoli numerici di cui all'articolo 50 del CCNL del 21.05.2018 e all'articolo 23 del d.lgs. 81/2015.
- 2. Al personale assunto ai sensi dei commi 1 e 1-bis spetta, per tutta la durata del rapporto di lavoro, il trattamento economico contrattuale iniziale corrispondente alla categoria assegnata ed alla funzione eventualmente svolta oltre al trattamento di missione ove ne ricorrano i presupposti.
- 3. In sostituzione del trattamento economico accessorio, al personale assunto a tempo determinato si applicano le disposizioni di cui al comma 2 dell'art. 10.

Art. 10

(Trattamento economico)

- 1. Il personale regionale ed il personale comandato assegnato alle segreterie disciplinate dalla presente legge conserva il trattamento economico principale in godimento; ad essi continuano ad applicarsi le norme fissate nei rispettivi Contratti collettivi nazionali di lavoro.
- 2. Al personale di categoria B e C o comunque non investito di responsabilita' organizzativa e' mensilmente corrisposta, una speciale indennita' sostitutiva di ogni compenso degli istituti incentivanti e dello straordinario; in attesa di apposita definizione contrattuale e in sede di prima attuazione, l'Ufficio di Presidenza, tenuto conto del dettato del comma 2 dell'articolo 4, provvede a determinare l'ammontare annuo di tale indennita'.
- 3. Al personale della categoria D, non investito della responsabilita' di un ufficio puo' essere riconosciuta la "indennita' di responsabilita'" contrattualmente prevista per altre funzioni.
- 4. Ai responsabili delle strutture spetta la retribuzione di posizione e di risultato secondo quanto previsto nel C.C.N.L.
- 5. L'Ufficio di Presidenza provvede a graduare per tutte le strutture delle segreterie, in armonia con quelle della organizzazione consiliare, la retribuzione di posizione, tenendo conto della consistenza di ciascuna, fermo restando i limiti, minimo e massimo, fissati dal C.C.N.L.
- 6. **Ai fini dell'applicazione a favore dei dipendenti assunti dal Consiglio regionale, nel rispetto della tabella "C" allegata alla presente legge, degli istituti di cui all'articolo 72 del CCNL Funzioni Locali, sottoscritto in data 21 maggio 2018, e' istituito nell'ambito del bilancio del Consiglio regionale uno specifico fondo annualmente determinato dall'Ufficio di Presidenza in sede di approvazione del bilancio di previsione. In sede di contrattazione integrativa e' disciplinata la concessione dei benefici di natura assistenziale e sociale.**
- 6-bis. **L'applicazione del presente articolo e' assicurata nell'ambito delle risorse stanziare nel bilancio di previsione del Consiglio regionale nel rispetto delle disposizioni del contratto collettivo nazionale di lavoro applicabile e del contratto integrativo decentrato.**

LEGGE REGIONALE 8 NOVEMBRE 2006, N. 34

Disciplina della raccolta e della commercializzazione dei funghi epigei spontanei in Abruzzo.

Art. 3

(Autorizzazione alla raccolta dei funghi epigei spontanei)

- 1. **La raccolta dei funghi epigei spontanei nella regione Abruzzo, regolamentata esclusivamente dalle presenti disposizioni, è subordinata al possesso di autorizzazione alla raccolta rilasciata dalla Regione.**
- 2. **L'autorizzazione può essere di:**
 - a) Tipo A: raccolta ordinaria nella misura non superiore a 3 chilogrammi;
 - b) Tipo B: raccolta agevolata nella misura non superiore a 4 chilogrammi, prevista per i residenti nei comuni interessati dalla raccolta appartenenti alle seguenti categorie: coltivatori diretti, utenti dei beni di uso civico e di proprietà collettive, nonché i soci di cooperative agricole e forestali;
 - c) Tipo C: raccolta per l'integrazione del reddito nella misura non superiore a 5 chilogrammi, prevista per i residenti, esclusivamente nel territorio del proprio comune di residenza.



3. L'autorizzazione di tipo A è costituita dalla ricevuta del versamento del contributo di cui all'articolo 5 e dalla copia dell'attestato di idoneità alla raccolta di cui all'articolo 3-bis. L'autorizzazione di tipo B e C è costituita da un tesserino personale, non cedibile, da richiedere con domanda in carta da bollo corredata di:
 - a) copia di attestato di idoneità alla raccolta di cui all'articolo 3-bis;
 - b) due foto formato tessera, di cui una autenticata;
 - c) copia della ricevuta di versamento del contributo annuale di cui all'articolo 5;
 - d) fotocopia del documento di identità.
4. Coloro che intendono usufruire dell'agevolazione prevista dal comma 2 lettera b) devono presentare, come ulteriore documentazione, all'atto della richiesta o del rinnovo quinquennale del tesserino, l'autocertificazione che attesti la residenza e l'appartenenza a una delle categorie riportate al medesimo comma 2, lett. b).
5. Coloro che intendono usufruire dell'agevolazione prevista per la raccolta ai fini dell'integrazione del reddito di cui al comma 2, lettera c) devono presentare annualmente come ulteriore documentazione rispetto a quanto previsto al comma 3:
 - a) attestato di idoneità all'identificazione delle specie fungine commercializzate di cui all'art. 22;
 - b) autocertificazione del proprio reddito annuale riferito all'anno precedente la richiesta;
 - c) documentazione fiscale di vendita funghi riferita all'anno precedente la richiesta;
 - d) certificato di residenza.
6. I tesserini B e C sono conformi a modelli regionali determinati dal Dipartimento regionale competente in materia di Agricoltura. Per coloro che hanno conseguito il tesserino, prima dell'entrata in vigore della presente legge, senza la frequenza del corso di cui all'articolo 3-bis, comma 1, al termine della validità quinquennale dello stesso, devono conseguire l'attestato di aggiornamento di cui all'articolo 3-bis, comma 7.
7. Il tesserino deve contenere:
 - a) numerazione progressiva;
 - b) data di rilascio;
 - c) dati anagrafici e fotografia del raccogliitore;
 - d) spazi per i versamenti annuali e l'eventuale indicazione del godimento dell'agevolazione di cui all'art. 6, comma 1;
 - e) spazio per eventuali annotazioni;
 - f) gli articoli della presente legge necessari a rendere edotto il raccogliitore dei vincoli da rispettare.
8. Chiunque sia in possesso di più di un tesserino è perseguibile ai sensi di legge. In caso di sottrazione, smarrimento o deterioramento, il titolare, per ottenerne il duplicato, deve inoltrare richiesta all'ente competente dimostrando di aver provveduto alla denuncia alla polizia giudiziaria.
9. Ai minori di anni quattordici è consentita la raccolta, purché accompagnati da persona maggiorenne munita di autorizzazione alla raccolta dei funghi che assume la responsabilità del controllo sull'attività di raccolta. I funghi raccolti dal minore concorrono a formare il quantitativo pro-capite giornaliero di raccolta consentito all'accompagnatore.
10. I micologi iscritti al Registro nazionale, ai fini del rilascio dell'autorizzazione alla raccolta dei funghi, non sono tenuti a conseguire l'idoneità alla raccolta.
11. La ricevuta di versamento del contributo annuale per la raccolta dei funghi, unitamente al documento di riconoscimento, all'attestato di cui all'articolo 3-bis e al tesserino, in caso di autorizzazioni di tipo B e C, devono essere esibiti, su richiesta, agli organi preposti alla vigilanza.
12. La Regione comunica annualmente ai Comuni l'elenco dei soggetti titolari del tesserino regionale di autorizzazione alla raccolta di cui al comma 1.
13. L'autorizzazione di cui al presente articolo non è necessaria per chi si reca a raccogliere funghi epigei spontanei al massimo due volte per anno solare. In questo caso l'autorizzazione per il singolo giorno è sostituita da un versamento di euro 10 da effettuare con bollettino di c/c postale su apposito c/c postale intestato alla Regione Abruzzo. Il versamento deve recare la seguente causale "raccolta funghi per un giorno" e le generalità del raccogliitore. Ha validità per il solo giorno successivo a quello della stampigliatura sulla ricevuta. La Regione, in base ai versamenti pervenuti, provvede ad istituire un archivio per il controllo del limite massimo delle due giornate per anno solare. Il raccogliitore deve munirsi della certificazione di commestibilità di cui all'art. 17, comma 1, lett. f). Tale certificazione non è necessaria se il raccogliitore è accompagnato da persona munita di tesserino, che attesta di averlo accompagnato. In caso di controllo il contravventore è sanzionato ai sensi dell'articolo 21, lett. c), punto 1).

Art. 3-bis

(Attestato di idoneità alla raccolta)

1. Il candidato, per conseguire l'attestato di idoneità alla raccolta deve frequentare, per almeno 18 ore, un corso di micologia della durata di almeno 24 ore.
2. A richiesta del candidato, qualora sussistano motivi ragionevolmente validi e documentabili, è possibile effettuare il test oralmente in presenza di un micologo docente del corso.
3. I corsi, proposti dalle organizzazioni di cui all'art. 18, devono essere comunicati alla Regione, prima del loro inizio.



4. Possono essere rilasciati permessi permanenti in deroga alla legge per documentati motivi di ricerca scientifica istituzionale su richiesta, inoltrata dal responsabile legale dell'ente di appartenenza degli interessati, alla Direzione regionale competente.
5. I corsi si svolgono secondo un programma conforme alle disposizioni statali di cui alla Legge 352/93 (Norme quadro in materia di raccolta e commercializzazione dei funghi epigei freschi e conservati), tenuti da uno o più micologi iscritti al Registro nazionale micologi del Ministero della Salute.
6. Gli attestati rilasciati dovranno contenere: le date in cui il corso è stato effettuato, le ore complessive di lezione e le firme del presidente e di un micologo docente del corso.
7. **Ai fini del rinnovo dell'autorizzazione di cui all'articolo 3, i raccoglitori di funghi hanno l'obbligo di frequentare, con cadenza almeno quinquennale, un ciclo di lezioni della durata di almeno 5 ore, per il conseguimento dell'attestato di aggiornamento.**
8. La Giunta Regionale, su proposta dell'Ufficio competente della Direzione Agricoltura, fissa con cadenza triennale il costo massimo del ciclo di lezioni di aggiornamento di cui ai commi 1 e 7.
9. Il ciclo di lezioni di cui al comma 7 è gratuito per i raccoglitori di funghi ed i relativi costi sono a carico della Regione nel limite delle risorse rese disponibili ai sensi dell'Art. 23, comma 1.
10. **Annualmente, la Regione, in collaborazione con il Centro Micologico Regionale, organizza un corso per guardie micologiche volontarie e per le associazioni micologiche, al fine di svolgere un miglior controllo del territorio e della flora micologica in particolare.**

Art. 5

(Contributo annuale per la raccolta dei funghi epigei spontanei)

1. **I raccoglitori di funghi epigei spontanei sono tenuti al versamento, su apposito conto corrente postale intestato alla Regione, di un contributo annuale di euro 30 (trenta). "Le ricevute di versamento riportano la causale "Raccolta funghi" e le generalità del raccoglitore.**
2. **Il versamento e il periodo di validità annuale del contributo di cui al comma 1 sono da riferirsi alla data di rilascio dell'autorizzazione.**
3. Il contributo di cui al comma 1 non è dovuto dai raccoglitori residenti nella Regione Abruzzo che abbiano compiuto il sessantacinquesimo anno di età e da tutti quelli che non esercitano l'attività di raccolta dei funghi durante l'anno.
4. I Comuni, le Comunità Montane, le Amministrazioni separate, le Antiche Università e gli Enti Parco non possono imporre contributi aggiuntivi né diversificare gli stessi tra residenti e non.
5. **Sono esonerati dal pagamento della tassa i Micologi iscritti al Registro Nazionale, residenti nella Regione Abruzzo.**

Art. 6

(Raccolta per l'integrazione del reddito)

1. Ai fini dell'integrazione del reddito possono essere autorizzati alla raccolta giornaliera dei funghi epigei spontanei in deroga all'art. 2, comma 1, in misura superiore ai 3 chilogrammi, ma non superiore ai 5 chilogrammi per persona, i cittadini residenti nei Comuni interessati alla raccolta, con reddito imponibile annuo individuale compreso nel primo scaglione di reddito.
2. Gli interessati, per godere dell'agevolazione al fine di integrare con la raccolta il reddito normalmente percepito, devono effettuare annualmente richiesta, corredando la domanda con l'autocertificazione del proprio reddito e una copia della documentazione fiscale di vendita, conformemente con le norme fiscali vigenti, riferiti all'anno precedente la richiesta.
3. La raccolta per l'integrazione del reddito è consentita esclusivamente nei territori dei Comuni in cui si è autorizzati.
4. I raccoglitori che godono dell'agevolazione di cui al comma 1 devono limitare la raccolta e la vendita alle sole specie commerciali elencate nel DPR 376/1995 (Regolamento concernente la disciplina della raccolta e della commercializzazione dei funghi epigei freschi e conservati).
5. **La Regione istituisce un elenco pubblico in cui devono essere iscritti i raccoglitori interessati dall'agevolazione.**
6. Il controllo sul reddito annuo è effettuato all'atto del rilascio del tesserino e l'esito del controllo è inserito nel tesserino stesso. Il titolare del tesserino è tenuto a comunicare l'eventuale successiva perdita del requisito del reddito.

Art 7

(Diritto di riserva ed aree di raccolta sostenibile a fini economici)

1. Nelle terre civiche ai sensi dell'art. 1 della L.R. 3.3.1988, n. 25 (Norme in materia di usi civici e gestione delle terre civiche - Esercizio delle funzioni amministrative) rese identificabili da tabellazione lungo le strade di accesso, la raccolta è riservata in via esclusiva ai residenti nella comunità titolare secondo la regolamentazione dell'organismo di gestione, ferma l'applicazione della L. 1766/1927 e del R.D. 332/1928 concernenti il riordino degli usi civici.
2. Tale diritto viene esercitato con l'apposizione, a propria cura e spese, di tabelle con la scritta "Raccolta funghi riservata". Le tabelle di segnalazione devono avere dimensioni minime pari a 30 cm di base e 25 cm di altezza e



devono essere poste ad una distanza reciproca tale che da ogni tabella sia visibile la precedente e la successiva, e in modo che almeno una di essa sia visibile da qualsiasi punto di accesso al terreno.

3. **La Regione** ed i Comuni possono stipulare convenzioni con gli organismi di gestione delle terre civiche per definire modalità e condizioni di accesso alla raccolta nelle aree di cui al comma 1, delle persone autorizzate ai sensi dell'art. 3, commi 1 e 10, ovvero dell'art. 8 e dei partecipanti ai corsi di cui agli artt. 18 e 19.
4. Previa presentazione di un adeguato piano di conduzione silvoculturale delle terre civiche, per garantire il mantenimento delle condizioni di equilibrio morfologico ed idrogeologico e la capacità di autorigenerazione dell'ecosistema, la **Regione** autorizza l'organismo di gestione delle terre civiche alla raccolta a fini economici nelle quantità previste dal piano, fatti salvi comunque i prelievi degli utenti.
5. Alle medesime condizioni di cui al comma 4 e previa tabellazione ai margini dei propri fondi la **Regione** può autorizzare gli altri proprietari di fondi a riservarsi la raccolta in via esclusiva ed a realizzare aree di raccolta a fini economici.

Art. 8

(Permessi temporanei per i non residenti in Regione)

1. I non residenti in Regione, nei limiti di età stabiliti all'art. 3, comma 3, sono autorizzati alla raccolta dei funghi epigei spontanei subordinatamente al rilascio, da parte dei Comuni interessati dalla raccolta, di apposito permesso conforme ad un modello-tipo adottato dalla Giunta regionale, che abilita alla raccolta stessa, nell'ambito del Comune, previo versamento del contributo di cui al comma 4, da effettuare a favore del Comune interessato dalla raccolta, il quale utilizza le entrate derivanti dal contributo per interventi di vigilanza, messa in sicurezza e pulizia sentieristica, per la raccolta dei rifiuti ingombranti nelle aree destinate alla raccolta dei funghi, nonché per il finanziamento di iniziative di attività di formazione e informazione in materia micologica, di cui all'art. 23, comma 1, come stabilito nell'art. 23, comma 2.
2. **I non residenti in regione, per ottenere tale permesso personale temporaneo, rilasciato dal Comune interessato dalla raccolta, devono essere in possesso dell'attestato di idoneità di cui all'articolo 3-bis rilasciato dai soggetti di cui all'articolo 18, anche extraregionali.**
3. I permessi temporanei giornalieri possono essere rilasciati dal Comune interessato dalla raccolta con l'indicazione della data e del giorno della raccolta stessa. In alternativa è possibile effettuare il versamento relativo ai permessi con conto corrente postale riportando nella causale la data di validità del permesso e il Comune del territorio interessato dalla raccolta.
4. **Le quote sono determinate, per il quinquennio 2020 - 2025 in:**
 - a) euro 10 (dieci) per un giorno;
 - b) euro 20 (venti) da due a tre giorni consecutivi
 - c) euro 40 (quaranta) da quattro a sette giorni consecutivi;
 - d) euro 70 (settanta) per un mese.
5. Le quote di cui al comma 4 sono aggiornate, con cadenza quinquennale, dalla Giunta regionale.
6. Sul permesso devono essere riportati, a stampa, gli articoli della presente legge necessari a rendere edotto il raccoglitore dei vincoli da rispettare e delle sanzioni in cui può incorrere il trasgressore.
7. **Le disposizioni di cui ai commi 1, 2 e 3 non si applicano ai cittadini non residenti in Regione che sono proprietari di terreni o di fabbricati situati nel territorio della regione Abruzzo, i quali possono ottenere l'autorizzazione per la raccolta dei funghi in base all'articolo 3.**

Art. 9

(Autorizzazioni per scopi scientifici)

1. Il Presidente della Giunta regionale, per comprovati motivi scientifici o didattici, può rilasciare autorizzazioni per scopi scientifici, nominative ed a titolo gratuito, per la raccolta di funghi epigei spontanei. Le autorizzazioni hanno validità per un periodo non superiore ad un anno e sono rinnovabili. Nelle zone ricadenti in parchi e riserve naturali l'autorizzazione è rilasciata previa acquisizione del parere dell'ente gestore dell'area naturale protetta.
2. Le autorizzazioni di cui al comma 1 possono essere rilasciate esclusivamente ad associazioni micologiche di rilevanza nazionale o regionale, ad Aziende sanitarie locali (ASL), all'Istituto Zooprofilattico Sperimentale dell'Abruzzo e del Molise "G. Caporale", al Dipartimento Provinciale di L'Aquila dell'Agenzia regionale tutela ambientale (ARTA), di seguito denominato Dipartimento ARTA di L'Aquila, alle Università, istituti scolastici e organismi scientifici.
3. Per ottenere il rilascio delle autorizzazioni i soggetti di cui al comma 2 devono presentare istanza alla Direzione regionale Agricoltura. L'istanza deve essere motivata con apposito progetto o programma scientifico relativo alla ricerca che si sta portando avanti. Le autorizzazioni comunque dovranno essere accordate ad un numero massimo di **venti persone** appartenenti a ciascun ente o associazione.
4. Al termine di ogni anno i soggetti beneficiari delle autorizzazioni di cui al presente articolo devono documentare le attività e gli studi effettuati.
5. In caso di accertate irregolarità le autorizzazioni di cui al presente articolo possono essere revocate.



- 5-bis.** La Regione, nell'ambito dei corsi di micologia di cui agli articoli 18 e 19, può rilasciare autorizzazioni temporanee per motivi didattici agli Enti ed alle Organizzazioni che realizzano tali corsi.
- 5-ter.** Per le giornate di studio che le associazioni o gli enti organizzano per lo svolgimento dei loro programmi o progetti, la Regione può autorizzare gruppi di persone formate dai micologi per tale scopo, provenienti anche da altre regioni limitrofe, per favorire scambi scientifici e culturali.

Art. 13-bis

(Commissione tecnico-consultiva regionale)

1. È istituita la Commissione tecnico-consultiva regionale per la tutela dei funghi epigei spontanei. La Commissione dura in carica 5 anni ed è composta da:
 - a) un Dirigente della Direzione regionale Agricoltura, o suo delegato, con funzioni di Presidente;
 - b) un Dirigente della Direzione regionale Territorio, Parchi e Riserve o un suo delegato;
 - c) un Dirigente della Direzione regionale Sanità o un suo delegato;
 - d) un rappresentante delle organizzazioni professionali agricole più rappresentative a livello regionale;
 - e) quattro rappresentanti delle associazioni micologiche più rappresentative, uno per ogni Provincia;
 - f) un responsabile del Servizio Igiene degli alimenti e della nutrizione designato congiuntamente dalle ASL o suo delegato;
 - g) un responsabile degli Ispettorati micologici, di cui all'art. 16, designato congiuntamente dalle ASL o suo delegato;
 - h) il responsabile del Centro micologico regionale, di cui all'art. 15, o suo delegato;
 - i) un rappresentante del Corpo Forestale dello Stato;
 - j) un medico responsabile di un centro veleni designato dall'Assessore Regionale alla Sanità;
 - l) un micologo con laurea in agraria o scienze e tecnologie alimentari o scienze forestali o scienze biologiche.
2. La Commissione è nominata con decreto del Presidente della Giunta regionale. La nomina dei componenti di cui al comma 1, lett. d), e) e f) è effettuata sulla base di un elenco di nominativi designati, entro 30 giorni dalla richiesta, da ciascuna delle organizzazioni ed associazioni interessate.
3. La Commissione:
 - a) formula proposte ed esprime pareri in merito alle competenze di cui alla presente legge;
 - b) formula proposte ed esprime pareri in ordine a specifiche iniziative regionali di ricerca, studio e informazione inerenti i prodotti disciplinati dalla presente legge;
 - c) elabora ogni anno la rilevazione statistica e il monitoraggio del territorio;
 - d) propone per comprovati motivi di salvaguardia del patrimonio fungino e dell'equilibrio ambientale, restrizioni sulle quantità di raccolta e sulle specie consentite;
 - e) propone misure per la sospensione della raccolta di determinate specie di funghi nelle aree nelle quali la pressione antropica o altre cause ne siano minaccia di estinzione;
 - f) propone opere di messa a dimora di boschi e di allargamento del patrimonio boschivo esistente;
 - g) promuove iniziative per la valorizzazione dei funghi come prodotto regionale;
 - h) propone gli orientamenti per il programma necessario ai fini dell'ottenimento dell'autorizzazione d'idoneità alla raccolta;
 - i) propone iniziative volte ad aggiornamenti e informazioni sulla commestibilità dei funghi e sui potenziali rischi legati al consumo di specie tossiche o velenose.
4. La Commissione si riunisce almeno una volta ogni sei mesi.

Art. 21

(Sanzioni)

1. Per le violazioni delle disposizioni di cui alla presente legge, si applicano le seguenti sanzioni:
 - a) da € 25,00 a € 50,00 e confisca del raccolto:
 - 1) per mancata sommaria pulitura dei corpi fruttiferi;
 - b) da € 100,00 a € 200,00 e confisca del raccolto per chi:
 - 1) esercita la raccolta senza avere versato il contributo annuale di cui all'art. 5;
 - 2) contravviene alle disposizioni relative ai limiti di raccolta di cui all'art. 2 e art. 6 comma 1;
 - c) da € 200,00 a € 400,00 e confisca del raccolto per chi:
 - 1) esercita la raccolta dei funghi senza il prescritto tesserino regionale di autorizzazione;
 - 2) contravviene le disposizioni relative alle modalità di raccolta di cui all'art. 10;
 - 3) esercita la raccolta dei funghi nelle aree riservate ai sensi dell'art. 11;
 - 4) esercita la raccolta dei funghi in periodi di divieto ai sensi dell'art. 12;
 - d) da € 300,00 a € 600,00 per chi:
 - 1) procede alla tabellazione di aree per la raccolta riservata dei funghi senza regolare autorizzazione di cui all'art. 7;
 - 2) rimuove o danneggia le tabelle di cui all'art. 7, comma 2;
 - e) da € 50,00 a € 100,00 per:
 - 1) le violazioni delle limitazioni alla raccolta nelle aree tabellate di cui all'art. 7.



2. Ogni violazione delle disposizioni, fermo restando l'obbligo della denuncia all'autorità giudiziaria per i reati previsti dalla legge ogni qualvolta ne ricorrano gli estremi, comporta altresì la confisca del prodotto raccolto, attuata direttamente dal personale che accerta l'infrazione. I funghi confiscati sono conferiti all'Azienda Sanitaria Locale, competente per territorio, che provvede, previa compilazione di apposito verbale, alla consegna ad enti di beneficenza e assistenza o ai soggetti titolari delle aree tabellate, a raccolta riservata, nel caso di prodotto raccolto nelle aree medesime. Se il prodotto non è più commestibile, la ASL provvede alla distruzione e allo smaltimento dello stesso.
3. Chi con un'azione od omissione viola diverse disposizioni o commette più violazioni della stessa disposizione prevista dalla presente legge, soggiace alle sanzioni amministrative previste per ciascuna violazione.
4. Nei casi di recidiva delle violazioni di cui al comma 1, l'autorizzazione alla raccolta dei funghi è sospesa per un periodo di un anno e viene applicata la sanzione per l'ultima violazione in misura del suo doppio.
5. Tutte le sanzioni comminate vengono annotate sinteticamente sul tesserino regionale di autorizzazione di tipo B e C.
6. **Tutte le violazioni indicate sono accertate mediante processo verbale a norma della legge 689/1981. Una copia del verbale è consegnata al trasgressore. Nel caso che questi ne rifiuti l'accettazione, il verbalizzante ne dà atto nello stesso verbale e la notazione si considera fatta in mani proprie, ai sensi dell'articolo 138, comma 2, del codice di procedura civile. L'originale del verbale è trasmesso dal verbalizzante alla Regione che definisce l'azione sanzionatoria ai sensi della legge 689/1981. Copia del verbale è altresì trasmessa all'ente di cui all'articolo 3, comma 1.**
7. **I proventi dell'azione sanzionatoria sono versati, su apposito conto corrente postale, alla Regione Abruzzo.**

Art. 23
(Disposizioni finanziarie)

1. **I contributi di cui agli articoli 5 e 21, comma 7, sono introitati dalla Regione e destinati al capitolo 102341, articolo 2, Missione 16, Programma 02, Titolo 1, denominato "Contributi per danni causati dalla fauna selvatica".**
2. I contributi di cui all'art. 8 sono introitati dai comuni che provvedono al rilascio del permesso e sono destinati ad interventi di conservazione e valorizzazione del patrimonio ambientale ed alla promozione di attività di carattere culturale e scientifico connesse alla valorizzazione della micologia, intesa anche quale espressione delle tradizioni e culture locali.

LEGGE REGIONALE 18 APRILE 2011, N. 10
Norme sull'attività edilizia nella Regione Abruzzo.

Art. 1
(Recupero ai fini residenziali dei sottotetti esistenti)

1. La Regione Abruzzo promuove il recupero ai fini residenziali dei sottotetti con l'obiettivo di razionalizzare e contenere il consumo del territorio. E' consentito il recupero ai fini residenziali dei sottotetti esistenti **alla data del 30.06.2019** previo rilascio del titolo edilizio abitativo.
2. Si definisce sottotetto il volume sovrastante l'ultimo piano dell'edificio, o di parti di esso, ricompreso nella sagoma di copertura.
3. Il recupero ai fini residenziali dei sottotetti e' consentito [per i fabbricati esistenti alla data di entrata in vigore della presente legge] alle seguenti condizioni:
 - a) l'edificio ove e' ubicato il sottotetto deve essere realizzato nel rispetto delle normative comunali e regionali vigenti o, in caso di realizzazione totalmente o parzialmente abusiva, deve risultare sanato o in itinere il procedimento di sanatoria ai sensi della legge 28 febbraio 1985, n. 47 (Norme in materia di controllo dell'attività urbanistico-edilizia, sanzioni, recupero e sanatoria delle opere edilizie);
 - b) l'altezza media ponderale non puo' essere inferiore a due virgola quaranta metri (2,40 m), calcolata in rapporto tra il volume complessivo e la superficie del sottotetto utilizzato ai fini residenziali; in ogni caso l'altezza della parete minima non puo' essere inferiore a uno virgola quaranta metri (1,40 m). Per gli edifici posti a quote superiori ai mille metri (1.000 m) di altitudine sul livello del mare, l'altezza media e' ridotta a due virgola dieci metri (2,10 m) e l'altezza della parete minima non puo' essere inferiore a uno virgola venti metri (1,20 m);
 - c) che siano rispettate le norme sismiche ed igienico-sanitarie;
 - d) [l'edificio sottostante sia destinato in tutto o in parte ad uso abitativo.]
4. Gli eventuali spazi di altezza inferiore al minimo devono essere chiusi mediante opere murarie o arredi fissi e se ne consente l'uso come spazio di servizio destinato a guardaroba o ripostiglio. In corrispondenza di fonti di luce la chiusura di tali spazi non e' prescrittiva anche se di altezza inferiore al minimo consentito come indicato alla lettera b) del comma 3.
- 4-bis. Il recupero abitativo dei sottotetti esistenti alla data di cui al comma 1 e' consentito anche in deroga ai limiti ed alle prescrizioni degli strumenti urbanistici **comunali** vigenti ed adottati ed ai regolamenti edilizi vigenti. **Rimane fermo il rispetto delle disposizioni di cui alla parte II del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42**



(Codice dei beni culturali e del paesaggio ai sensi dell'articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137). Con riferimento ai beni tutelati ai sensi della parte III del medesimo decreto, il recupero dei sottotetti comportante modifiche all'aspetto esteriore degli edifici è ammesso soltanto nei casi e nei limiti previsti dal piano paesaggistico elaborato congiuntamente con il Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo, ai sensi degli articoli 135, comma 1 e 143, comma 2, del d.lgs. 42/2004, ovvero dalla disciplina d'uso dei beni paesaggistici di cui agli articoli 140, 141 e 141 bis del medesimo decreto, ovvero nei casi e limiti individuati mediante apposito accordo stipulato tra la Regione e il Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo, destinato a confluire nel piano paesaggistico.

5. In sede di ristrutturazione di edifici esistenti che abbiano sottotetti non conformi alle altezze come sopra stabilite, e' consentito, per il raggiungimento dell'altezza media minima prevista, l'abbassamento dell'ultimo solaio sottostante il sottotetto a condizione che:
 - a) l'intervento non comporti una modifica del prospetto del fabbricato;
 - b) siano rispettati i requisiti minimi di abitabilità o agibilità dei locali sottostanti;
 - c) siano rispettate le norme sismiche ed igienico-sanitarie.
6. [Gli interventi di recupero ai fini residenziali dei sottotetti, se volti alla realizzazione di nuove unità immobiliari, sono subordinati all'obbligo di reperimento, nella misura prevista dagli strumenti di pianificazione comunale, di spazi per i parcheggi, legati all'unità immobiliare con vincolo pertinenziale risultante da atto pubblico registrato e posti all'interno del perimetro del centro urbano del comune interessato.]
7. Fatto salvo il rispetto del decreto ministeriale n. 1444/1968, il recupero abitativo dei sottotetti non incide sul calcolo dell'altezza massima del fabbricato e sugli effetti ad essa conseguenti previsti dai regolamenti edilizi comunali.
8. Al fine di assicurare l'osservanza dei requisiti di aero-illuminazione naturale dei locali e per garantire il benessere degli abitanti, gli interventi edilizi finalizzati al recupero dei sottotetti a fini residenziali possono comportare anche l'apertura di porte, finestre, lucernai, a condizione che siano rispettati i caratteri architettonici e strutturali dell'edificio conformemente ai regolamenti edilizi comunali e nel rispetto dei vincoli imposti all'edificio.
9. Il progetto di recupero ai fini residenziali dei sottotetti prevede idonee opere di isolamento termico anche ai fini del contenimento dei consumi energetici dell'intero fabbricato ed e' conforme alle vigenti disposizioni in materia di rendimento energetico nell'edilizia.
10. Il Consiglio comunale, con apposita e motivata deliberazione, puo' individuare parti del territorio comunale o singoli edifici esclusi dall'ambito di applicazione delle disposizioni contenute nel presente articolo.
11. La realizzazione degli interventi di cui al presente articolo comporta la corresponsione del contributo relativo al costo di costruzione, da versare a conguaglio, se già in parte corrisposto, o per intero in caso contrario, e degli oneri di urbanizzazione previsti dalla vigente normativa regionale, in misura doppia. La maggiorazione degli oneri di urbanizzazione e' corrisposta alla Regione Abruzzo mediante versamento su c/c postale n.13633672 intestato alla Regione Abruzzo. Nell'ipotesi di diniego del titolo abilitativo, di versamenti in eccesso o rinuncia, la somma e' restituita al richiedente ed i relativi oneri trovano copertura nell'ambito delle risorse stanziare sul capitolo di spesa del bilancio di previsione n. 11825 denominato "Rimborso oneri di urbanizzazione".
12. Le risorse di cui al comma 11 confluiscono nell'ambito della U.P.B. 03.05.002 sul capitolo 35020 denominato "Entrate derivanti dalla maggiorazione degli oneri di urbanizzazione per il recupero dei sottotetti", con uno stanziamento di euro trecentomila (€ 300.000,00).
13. Le assunzioni degli impegni di spesa sono subordinate all'accertamento della relativa entrata.

LEGGE REGIONALE 1 AGOSTO 2017, N. 40

Disposizioni per il recupero del patrimonio edilizio esistente. Destinazioni d'uso e contenimento dell'uso del suolo, modifiche alla L.R. 96/2000 ed ulteriori disposizioni.

Art. 4

(Requisiti tecnici degli interventi di recupero)

1. Gli interventi di recupero dei vani e locali di cui all'articolo 2, comma 1, devono **rispettare le superfici minime previste dal Regolamento Edilizio Comunale ed il Regolamento Igienico-Sanitario nonché** i parametri di aero-illuminazione, anche attraverso la realizzazione di opere edilizie o mediante l'installazione di appositi impianti e attrezzature tecnologiche atte a tale funzione. L'altezza interna dei vani e locali destinati alla permanenza di persone non puo' essere inferiore a metri 2,40.
2. Ai fini del raggiungimento dell'altezza minima di cui al comma 1, e' consentito, nell'ambito dell'intervento richiesto, effettuare la rimozione di eventuali controsoffittature esistenti, l'abbassamento della quota di calpestio del pavimento o l'innalzamento del solaio sovrastante, a condizione che tali opere edilizie non comportino modifiche delle altezze esterne del fabbricato esistente e siano realizzate nel rispetto e nell'ambito della sagoma delle costruzioni interessate. L'altezza interna dei vani e locali oggetto di recupero e' misurata da pavimento a soffitto senza tenere conto dell'intradosso di travi e sporgenze similari. E' considerata regolare ed utile l'altezza finita ricompresa nella tolleranza di cantiere come definita dall'articolo 34, comma 2-ter, del d.p.r. 380/2001.
- 2-bis. **L'abbassamento della quota di calpestio del pavimento non determina aumento di nuove cubature.**



3. Tutti gli interventi di recupero devono rispettare le norme antisismiche, di sicurezza e antincendio vigenti, nonché quelle relative all'efficienza energetica, alla tutela dell'ambiente e dell'ecosistema. Ai fini del contenimento dei consumi energetici, il recupero deve altresì prevedere idonee opere di isolamento termico in conformità alle prescrizioni normative vigenti.
4. Fatto salvo quanto disposto dai commi 1 e 3 e dal comma 1 dell'articolo 2, il recupero dei vani e locali di cui all'articolo 2, comma 1, è ammesso anche in deroga ai limiti e prescrizioni edilizie degli strumenti urbanistici ed edilizi comunali vigenti, ovvero in assenza dei medesimi.

LEGGE REGIONALE 12 GENNAIO 2018, N. 2

Legge organica in materia di sport ed impiantistica sportiva.

Art. 31

(Modalità di assegnazione e di erogazione dei contributi)

1. Le modalità di assegnazione e di erogazione dei contributi di cui all'articolo 29 sono disciplinate da apposito e specifico bando pubblico approvato dalla Giunta regionale.
2. **Il bando individua i beneficiari tra i soggetti di cui all'articolo 30.**
3. Il Servizio della Giunta regionale competente in materia di sport procede alla revoca dei contributi concessi qualora non siano rispettati i tempi di realizzazione delle iniziative finanziate previsti dal bando.

LEGGE REGIONALE 21 NOVEMBRE 2019, N. 39

Compartecipazione della Regione Abruzzo per la valorizzazione, il recupero e il miglioramento ambientale delle opere irrigue nel Fucino ed altre disposizioni urgenti.

Art. 1

(Interventi straordinari sulla rete irrigua fucense)

1. La Regione Abruzzo concede per l'anno **2020** al Comune di Trasacco (AQ) un contributo di euro 250.000,00 a titolo di compartecipazione agli oneri derivanti dai lavori urgenti e indifferibili necessari per la ristrutturazione dell'opera architettonica ricadente in detto Comune e denominata "Tre Portoni", della zona ad essa adiacente nonché per irreggimentare il flusso delle acque che vi scorrono. Per l'utilizzazione del contributo il Comune di Trasacco e il Consorzio di Bonifica Ovest Liri-Garigliano sono tenuti alla sottoscrizione preventiva di specifico accordo.
2. Nel quadro delle competenze pubbliche attribuite ai consorzi di bonifica dalla normativa vigente ed al fine di garantire la normale erogazione di servizi a tutti i proprietari terrieri ricadenti nel comprensorio del Consorzio di Bonifica Ovest, con sede in Avezzano, è concesso allo stesso Consorzio, per l'annualità **2020**, un contributo straordinario di euro 100.000,00, al fine di realizzare interventi infrastrutturali di ammodernamento ed efficientamento della rete di distribuzione idrica a servizio della Marsica orientale, nonché il dragaggio e la pulizia del fondale del bacino artificiale posto a monte dell'opera di presa situata sul fiume Giovenco.
3. Agli oneri finanziari di cui al presente articolo si fa fronte con le risorse allocate nella parte Spesa del Bilancio di previsione pluriennale **2020 - 2022, esercizio 2020**, Missione 09 "Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente", Programma 02 "Valorizzazione e recupero ambientale", Titolo 1 "Spese correnti", capitolo di nuova istituzione denominato "Interventi straordinari sulla rete irrigua nel Fucino".
4. **La copertura degli oneri finanziari di cui al presente articolo, quantificati per l'anno 2020 in complessivi euro 350.000,00, è assicurata mediante le seguenti variazioni al bilancio di previsione pluriennale 2020 - 2022, esercizio 2020, in termini di competenza e cassa:**
 - a) **in aumento parte Spesa: Missione 09 "Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente", Programma 02 "Valorizzazione e recupero ambientale", Titolo 1 "Spese correnti" per euro 350.000,00;**
 - b) **in diminuzione parte Spesa: Titolo 1, Missione 20, Programma 3, capitolo 322001/1 "Fondo garanzia debiti commerciali Legge 145/2018" per euro 350.000,00.**
5. [Le maggiori spese di cui al presente articolo sono autorizzate e possono essere impegnate solo e limitatamente all'avvenuta riscossione delle maggiori entrate di cui all'articolo stesso.]

LEGGE REGIONALE 14 GENNAIO 2020, N. 1

Proroga di termini previsti da disposizioni legislative e ulteriori disposizioni urgenti.

Art. 1

(Proroga di termini previsti da disposizioni legislative e ulteriori disposizioni urgenti)

1. Dopo il comma 3 dell'articolo 73 della legge regionale 26 aprile 2004, n. 15 (Disposizioni finanziarie per la redazione del bilancio annuale 2004 e pluriennale 2004-2006 della Regione Abruzzo (Legge finanziaria regionale 2004)) è inserito il seguente:
"3-bis. A partire dall'anno 2020 e fino alla scadenza naturale del mutuo, il contributo di cui al comma 3 è erogato dietro la presentazione, da parte del beneficiario, del piano di rimborso. Detto piano riporta l'importo di ogni singola rata ancora dovuta e l'anno di riferimento. In caso di estinzione anticipata del mutuo la Regione continua ad erogare



- il contributo annualmente in base al piano di rimborso presentato ovvero puo' erogare in un'unica soluzione, con successivo provvedimento, previa verifica della disponibilita' in bilancio per l'anno di riferimento, la somma residua ancora dovuta. La somma residua e' computata addizionando le singole annualita', ognuna calcolata nei limiti di cui al comma 3; di conseguenza la somma residua non soggiace ai richiamati limiti."
2. All'articolo 1 della legge regionale 9 luglio 2016, n. 20 (Disposizioni in materia di Comunita' e aree montane) sono apportate le seguenti modifiche:
 - a) al comma 4, le parole "31 dicembre 2019" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2022";
 - b) al comma 5, le parole "31 marzo 2020" sono sostituite dalle seguenti: "31 marzo 2023";
 - c) al comma 5, le parole "e non sono rinnovabili" sono soppresse.
 3. Il comma 1 dell'articolo 2 della legge regionale 23 novembre 2012, n. 57 (Interventi regionali per la vita indipendente) e' sostituito dal seguente:

"1. Gli interventi di cui alla presente legge sono rivolti esclusivamente alle persone con disabilita' in situazione di gravita', come individuate dall'articolo 3, comma 3, della legge 104/1992, residenti nella regione Abruzzo, con ISEE socio-sanitario non superiore ad euro 20.000,00 e di eta' superiore ai 18 anni, nonche' ai rappresentanti legali dei predetti soggetti nel caso di disabili psico-relazionali."
 4. All'articolo 55 della legge regionale 10 gennaio 2013, n. 2 (Disposizioni finanziarie per la redazione del bilancio annuale 2013 e pluriennale 2013-2015 della Regione Abruzzo (Legge Finanziaria Regionale 2013)), sono apportate le seguenti modifiche:
 - a) al comma 1, le parole "31 dicembre 2020" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2021";
 - b) al comma 2, le parole "31 dicembre 2019" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2020".
 5. Il comma 1 dell'articolo 20 della legge regionale 29 luglio 2010, n. 31 (Norme regionali contenenti la prima attuazione del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale)) e s.m.i. e' cosi' sostituito:

"1. Fermo restando quanto previsto all'articolo 158-bis del d.lgs. 152/2006 e s.m.i., sono soggetti ad approvazione da parte della Regione:

 - a) i progetti di fattibilita' tecnica ed economica relativi a nuovi impianti di depurazione di acque reflue urbane, ad esclusione di:
 - 1) impianti a servizio di agglomerati con carico generato inferiore o uguale a 250 abitanti equivalenti, il cui scarico ha recapito in corpo idrico superficiale;
 - 2) impianti a servizio di agglomerati con carico generato inferiore o uguale a 100 abitanti equivalenti, il cui scarico ha recapito nel suolo o negli strati superficiali del sottosuolo;
 - b) i progetti di fattibilita' tecnica ed economica relativi a modifiche sostanziali di impianti di depurazione di acque reflue urbane esistenti a servizio di agglomerati con carico generato maggiore o uguale a 2.000 abitanti equivalenti."
 6. Alla lettera c-bis) del comma 2 dell'articolo 15 della legge regionale 17 dicembre 1997, n. 141 (Norme per l'attuazione delle funzioni amministrative in materia di demanio marittimo con finalita' turistiche e ricreative) le parole "Per l'anno 2019" sono sostituite dalle seguenti: "Per l'anno 2020".
 7. Il comma 13 dell'articolo 20 della legge regionale 27 aprile 2017, n. 28 (Gestione della fauna ittica e disciplina della pesca nelle acque interne) e' sostituito dal seguente:

"13. L'obbligo del conseguimento dell'attestato di partecipazione ai corsi di cui al comma 3 decorre dal 1o marzo 2022."
 8. Dopo il comma 4 dell'articolo 11-bis della legge regionale 23 agosto 2016, n. 27 (Disposizioni in materia di Protezione Civile, iniziative a supporto del risanamento dell'ATER di Chieti, norme per l'efficientamento logistico delle societa' in house providing e degli enti e agenzie di cui agli articoli 55 e 56 dello Statuto e disposizioni inerenti il Fondo Sociale Europeo) sono inseriti i seguenti:

"4-bis. In ragione dello stato di scioglimento e liquidazione del COTIR (Consorzio per la divulgazione e sperimentazione delle tecniche irrigue) e della cessazione della gestione da parte del COTIR stesso dell'immobile sito nella citta' di Vasto (CH), via S.S. Adriatica 240, censito al catasto urbano al foglio 10, particella 4083, subalterni 1, 2, 3, 4, 5 con relative pertinenze, viene meno la destinazione di detto immobile. Conseguentemente, quest'ultimo e le relative pertinenze rientrano nella piena proprieta' della Regione Abruzzo.

4-ter. Il Dipartimento competente in materia di Patrimonio adotta i provvedimenti necessari per la valorizzazione dei beni di cui al comma 4-bis.

4-quater. Entro 60 giorni dall'entrata in vigore dei commi 4-bis e 4-ter, la Giunta regionale, su proposta dell'Assessore con delega all'Agricoltura, approva gli atti di indirizzo per il completamento della liquidazione del COTIR."
 9. Alla legge regionale 31 luglio 2018, n. 23 (Testo unico in materia di commercio) sono apportate le seguenti modifiche:
 - a) al comma 4-bis dell'articolo 93, le parole "1o gennaio 2020" sono sostituite con "1o gennaio 2021";
 - b) all'articolo 104, dopo il comma 2, e' aggiunto il seguente:

"2-bis. L'operatore commerciale titolare di piu' autorizzazioni amministrative al commercio su aree pubbliche, che rinuncia ad una delle autorizzazioni, puo' chiedere al Comune competente la trascrizione nell'autorizzazione scelta delle presenze maturate nei mercati e nelle fiere che si svolgono nella Regione Abruzzo."



10. Alla legge regionale 28 aprile 2000, n. 78 (Disciplina dell'esercizio saltuario di alloggio e prima colazione - Bed & Breakfast) sono apportate le seguenti modifiche:

- a) al comma 1 dell'articolo 2, dopo le parole "per ricorrenti periodi stagionali" sono aggiunte le parole "per un periodo massimo di apertura di duecentosettanta giorni anche non consecutivi";
- b) dopo il comma 2 dell'articolo 2 e' inserito il seguente:
"2-bis. La prima colazione puo' essere garantita anche in esercizi esterni, previa comunicazione al SUAP del comune in cui ha sede il B&B.";
- c) al comma 3 dell'articolo 3, le parole "servizio cucina, o di altro apposito vano, per la somministrazione della prima colazione, di superficie non inferiore a mq. 6" sono sostituite dalle seguenti: "cucina, o altro apposito vano, per la somministrazione della prima colazione o per l'intrattenimento degli ospiti di superficie non inferiore a mq. 6";
- d) al comma 3 dell'articolo 5, la lettera f) e' sostituita dalla seguente:
"f) il periodo di chiusura annuale, a scelta, nell'arco dell'anno;"
- e) al comma 1 dell'articolo 8, dopo la lettera b) e' inserita la seguente:
"b-bis) non ottempera alla comunicazione al SUAP prevista dall'articolo 2, comma 2-bis."

11. Alla legge regionale 28 aprile 1995, n. 75 (Disciplina delle strutture turistiche extralberghiere) sono apportate le seguenti modifiche:

- a) Al Titolo V le parole "Esercizi di affittacamere" sono sostituite con le parole "Esercizi di Affittacamere e B&B Imprenditoriali";
- b) dopo l'articolo 26 e' inserito il seguente:

"26-bis

(Bed & Breakfast Imprenditoriali)

1. L'attivita' di Bed & Breakfast puo' essere gestita in forma imprenditoriale, previa Segnalazione Certificata di Inizio Attivita' (SCIA), da presentare al Comune in cui e' sito l'immobile da adibire all'attivita', nel rispetto dei limiti e condizioni di cui all'articolo 19 della legge 2 agosto 1990, n. 241.
2. Si definisce B&B Imprenditoriale l'attivita' ricettiva svolta in maniera continuativa e professionale all'interno di una abitazione o parte di essa, per fornire alloggio e prima colazione in non piu' di sei camere e quattordici posti letto, anche avvalendosi di personale qualificato.
3. L'attivita' di B&B in forma imprenditoriale e' esercitata in un'unica unita' immobiliare ovvero in due unita' immobiliari ubicate nello stesso stabile o in due stabili lontani non oltre cento metri, misurati secondo il percorso piu' breve, fatti salvi i limiti massimi di cui al comma 2.
4. L'attivita' non richiede cambio di destinazione d'uso dell'immobile. I locali devono possedere le caratteristiche strutturali edilizie ed igienico sanitarie previste per l'uso abitativo dalle leggi e dai regolamenti igienico-edilizi comunali.
5. L'esercizio delle attivita' di B&B in forma imprenditoriale necessita dell'iscrizione nel Registro delle imprese della Camera di Commercio territorialmente competente.
6. La Giunta regionale, entro 90 giorni dall'entrata in vigore del presente articolo, approva, acquisito il parere della Commissione consiliare competente, un disciplinare che definisce i requisiti e le modalita' di esercizio dell'attivita', compresa la modulistica che deve essere utilizzata ai fini della SCIA, tenuto conto del carattere imprenditoriale."

12. Alla legge regionale 2 dicembre 2011, n. 42 (Nuova disciplina del Parco Naturale regionale Sirente Velino) sono apportate le seguenti modifiche:

- a) la lettera b) del comma 2 dell'articolo 9 e' sostituita dalla seguente:
"b) modificazioni del regime delle acque, fatti salvi gli interventi che assicurano il deflusso minimo vitale previa autorizzazione dell'Ente Parco. Sono consentiti altresì interventi di restauro e difesa ambientale con opere di bioingegneria naturalistica;"
- b) la lettera m) del comma 2 dell'articolo 9 e' sostituita dalla seguente:
"m) l'uso di motoslitte al di fuori delle aree classificate "piste da sci", delle aree attrezzate e delle viabilita' consentite, ad eccezione dell'uso per compiti di pubblica sicurezza o soccorso, il sorvolo e l'atterraggio di velivoli non autorizzati, salvo quanto disciplinato dalle leggi sulla disciplina del volo; e' consentito il volo con velivoli ultraleggeri non motorizzati salvo che in aree espressamente vietate da individuare con provvedimento successivo;"
- c) la lettera r) del comma 2 dell'articolo 9 e' sostituita dalla seguente:
"r) la realizzazione di strutture ricettive extraurbane ove non espressamente previste nel Piano del Parco, fatto salvo per quelle previste dal Titolo IV della legge regionale 28 aprile 1995, n. 75 (Disciplina delle strutture turistiche extralberghiere) e previa autorizzazione dell'Ente Parco;"
- d) il comma 3 dell'articolo 10 e' sostituito dal seguente:
"3. Il Direttore del Parco e' nominato dal Presidente del Parco, con contratto di diritto privato di durata non superiore a cinque anni, scelto tra gli iscritti nell'elenco aggiornato dell'albo degli idonei all'esercizio delle attivita' di Direttore di Parco Nazionale del Ministero dell'Ambiente, della Tutela del Territorio e del Mare, con esperienza nella gestione e coordinamento di Aree Protette Regionali, ed esercita tutte le funzioni previste dal



d.lgs. 165/2001, dai vigenti CCNL della Dirigenza Regioni/Enti Locali. L'incarico di Direttore può essere riconfermato, con specifica motivazione, dal Presidente con proprio atto per una sola volta e per la stessa durata."

13. All'articolo 11 della legge regionale 24 novembre 2016, n. 38 (Disposizioni in favore dei Centri di Ricerca del settore agricolo. Interventi a sostegno del Settore della Cultura e della Formazione. Interventi a favore dei Comuni colpiti da avversità atmosferiche e ulteriori disposizioni urgenti. Disposizioni in materia di protezione civile) sono apportate le seguenti modifiche ed integrazioni:
 - a) il comma 1 è sostituito dal seguente:

"1. Al fine di far fronte alle spese sostenute dai Comuni per la realizzazione di opere pubbliche nonché per interventi urgenti conseguenti ad avversità atmosferiche, la Giunta regionale, sulla base dei criteri di strategicità, necessità e rilevanza degli interventi, è autorizzata ad adottare uno specifico provvedimento di concessione di contributi da destinare al rimborso delle spese sostenute o da sostenere dai medesimi Comuni per l'adeguamento ed il recupero della funzionalità delle infrastrutture urbane.";
 - b) dopo il comma 1 è inserito il seguente:

"1-bis. Per le finalità di cui al comma 1 può essere ammesso a finanziamento o rimborso un solo intervento per ciascun Comune, previa presentazione della relativa istanza al Dipartimento competente, per un importo massimo di euro centomila, fino ad esaurimento dello stanziamento di cui al comma 2.";
 - c) al comma 3 le parole "di Opere Pubbliche" sono soppresse.
14. Dopo la lettera c-bis) del comma 2 dell'articolo 15 della l.r. 141/1997 è aggiunta la seguente:

"c-ter) Per l'anno 2020 sono comunque rinnovate, ad istanza di parte, le concessioni demaniali marittime a carattere stagionale o temporaneo rilasciate nell'anno precedente, con applicazione del canone fisso predeterminato in materia dai Comuni.".
15. Alla legge regionale 10 agosto 2017, n. 40 (Disposizioni per il recupero del patrimonio edilizio esistente. Destinazioni d'uso e contenimento dell'uso del suolo, modifiche alla L.R. 96/2000 ed ulteriori disposizioni) sono apportate le seguenti modifiche:
 - a) la lettera a) del comma 1 dell'articolo 2 è sostituita dalla seguente:

"a) vani e locali accessori: i vani e i locali esistenti al 30.6.2019; detti vani e locali devono essere situati all'interno dell'edificio (dal piano seminterrato al piano sottotetto) o collegati direttamente ad esso ed esserne pertinenze;"
 - b) la lettera a) del comma 2 dell'articolo 2 è sostituita dalla seguente:

"a) siano stati legittimamente realizzati [o assentiti];"
 - c) [al comma 1 dell'articolo 4, le parole "L'altezza interna" sono sostituite con le parole "L'altezza interna media ponderale dell'intera superficie da recuperare".]
16. Dall'applicazione del presente articolo non discendono nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio della Regione Abruzzo.

LEGGE REGIONALE 28 GENNAIO 2020, N. 3

Disposizioni finanziarie per la redazione del bilancio di previsione finanziario 2020-2022 della Regione Abruzzo (legge di stabilità regionale 2020).

Art. 10

(Modifica di disposizioni legislative regionali in materia urbanistica)

1. All'articolo 1 della legge regionale 18 aprile 2011, n. 10 recante "Norme sull'attività edilizia nella Regione Abruzzo" sono apportate le seguenti modifiche:
 - a) al comma 1, le parole "di entrata in vigore della presente legge" sono sostituite con le seguenti "del 31.12.2019";
 - b) al comma 3, le parole "per i fabbricati esistenti alla data di entrata in vigore della presente legge" sono abrogate;
 - c) dopo il comma 4 è inserito il seguente:

"4-bis. Il recupero abitativo dei sottotetti esistenti alla data di cui al comma 1 è consentito anche in deroga ai limiti ed alle prescrizioni degli strumenti urbanistici vigenti ed adottati ed ai regolamenti edilizi vigenti.";
 - d) al comma 11 la frase "Nell'ipotesi di diniego del titolo abilitativo, la somma è restituita al richiedente ed i relativi oneri trovano copertura nell'ambito delle risorse stanziato sul capitolo di spesa del bilancio di previsione n. 11825 - U.P.B. 02.01.003 - denominato "Rimborso oneri di urbanizzazione per il recupero dei sottotetti"" è sostituita con la seguente: "Nell'ipotesi di diniego del titolo abilitativo, di versamenti in eccesso o rinuncia, la somma è restituita al richiedente ed i relativi oneri trovano copertura nell'ambito delle risorse stanziato sul capitolo di spesa del bilancio di previsione n. 11825 denominato "Rimborso oneri di urbanizzazione"".
2. L'articolo 85 della legge regionale 26 aprile 2004, n. 15 (Disposizioni finanziarie per la redazione del bilancio annuale 2004 e pluriennale 2004-2006 della Regione Abruzzo - Legge finanziaria regionale 2004) è abrogato.
3. Alla legge regionale 19 agosto 2009, n. 16 (Intervento regionale a sostegno del settore edilizio) sono apportate le seguenti modifiche:
 - a) il comma 3 dell'articolo 7 è sostituito dal seguente:

"3. Nell'ipotesi di diniego del titolo abilitativo, di versamenti in eccesso o rinuncia, la somma è restituita al richiedente ed i relativi oneri trovano copertura nell'ambito delle risorse stanziato sul capitolo di spesa del



bilancio di previsione 11825 -Missione 1, Programma 04, Titolo 1 - denominato "Rimborso oneri di urbanizzazione.";

- b) al comma 4 dell'articolo 11, le parole "31 dicembre 2019" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2022".
4. L'articolo 10-bis della legge regionale 15 ottobre 2012, n. 49 (Norme per l'attuazione dell'articolo 5 del D.L. 13 maggio 2011, n. 70 (Semestre europeo - Prime disposizioni urgenti per l'economia) convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 2011, n. 106 e modifica dell'articolo 85 della legge regionale 15/2004 "Disposizioni finanziarie per la redazione del bilancio annuale 2004 e pluriennale 2004-2006 della Regione Abruzzo (Legge finanziaria regionale 2004)") è sostituito dal seguente:

**"Art. 10-bis
(Oneri di urbanizzazione)**

1. Gli interventi oggetto della presente legge comportano la corresponsione al Comune del contributo relativo al costo di costruzione, da corrispondere a congruaglio, se già in parte corrisposto, o per intero in caso contrario, e in misura doppia degli oneri di urbanizzazione.
 2. La maggiorazione degli oneri di urbanizzazione e' corrisposta alla Regione Abruzzo mediante versamento su c/c postale n. 13633672 intestato alla Regione Abruzzo.
 3. I proventi derivanti dalla maggiorazione degli oneri di urbanizzazione, stimati per l'anno 2020 in euro 350.000,00, sono iscritti nello stato di previsione delle entrate nell'ambito del Titolo 3, tipologia 500, categoria 99 sul capitolo 35022 di nuova istituzione denominato "Entrate derivanti dalla maggiorazione degli oneri di urbanizzazione L.R. 49/2012".
 4. Nello stato di previsione della spesa nell'ambito del Titolo 2, Missione 08, Programma 01 e' istituito il capitolo 272333 di nuova istituzione denominato: "Interventi in favore dei comuni per la pianificazione", con uno stanziamento per l'esercizio 2020 pari a euro 300.000,00.
 5. Per gli esercizi successivi gli stanziamenti sono determinati ed iscritti con le rispettive leggi di bilancio.
 6. Nell'ipotesi di diniego del titolo abilitativo di versamenti in eccesso o rinuncia, la somma e' restituita al richiedente ed i relativi oneri trovano copertura nell'ambito delle risorse stanziato sul capitolo di spesa del bilancio di previsione 11825 -Missione 1, Programma 04, Titolo 1 - denominato "Rimborso oneri di urbanizzazione".
5. Dopo l'articolo 3 della legge regionale 13 febbraio 2003, n. 2 (Disposizioni in materia di beni paesaggistici e ambientali, in attuazione della Parte III del d.lgs. 22 gennaio 2004, n. 42) e' introdotto il seguente:

**"Art. 3-bis
(Oneri istruttori in materia di paesaggio)**

1. Le spese istruttorie per il rilascio di atti autorizzativi e pareri in materia di tutela del paesaggio previsti dal d.lgs. 42/2004 o dalla pianificazione paesaggistica regionale sono poste a carico dei soggetti proponenti, fatta eccezione per i progetti promossi dagli Enti locali o dalla Regione, sulla base di tariffe definite dalla Giunta regionale e aggiornate con cadenza triennale. In fase di prima applicazione le tariffe da versare a favore delle autorità competenti sono le seguenti:
 - a) importo progetto fino a 200.000,00 euro - tariffa di euro 100 euro;
 - b) importo progetto da 200.001,00 a 5.000.000,00 euro - tariffa di 100 euro + 0,03% dell'importo di progetto della parte eccedente 200.000,00 euro;
 - c) importo progetto superiore a 5.000.001,00 euro - tariffa di 500 euro + 0,02% dell'importo di progetto della parte eccedente 5.000.000,00 euro.
2. Gli Enti locali delegati al rilascio di atti autorizzativi e pareri in materia di paesaggio possono stabilire tariffe diverse da quelle definite dalle presenti norme e dal successivo atto regionale di cui al comma 1. Essi istituiscono nei rispettivi bilanci specifici capitoli di entrata ove introitare il gettito riveniente dai versamenti delle tariffe, la cui utilizzazione e' vincolata all'esercizio delle relative funzioni in materia di tutela del paesaggio.
3. Per le competenze di cui all'articolo 1 comma 1 ascritte alla Regione, le spese istruttorie sono corrisposte dai soggetti richiedenti mediante versamento su c/c postale n.13633672 intestato alla Regione Abruzzo.
4. I proventi derivanti dalle spese di istruttoria di cui al comma 1, stimati per l'anno 2020 in euro 20.000,00, sono iscritti nello stato di previsione delle entrate nell'ambito del Titolo 3, tipologia 100, categoria 02 sul capitolo 31111 di nuova istituzione denominato: "Entrate da versamenti per il rilascio di autorizzazioni in materia paesaggistica".
5. Nello stato di previsione della spesa nell'ambito del Titolo 1, Missione 09, Programma 01 e' istituito il capitolo 151406 di nuova istituzione denominato: "Spese per la redazione ed attuazione delle norme regionali in materia di paesaggio ed urbanistica" con uno stanziamento per l'esercizio 2020 pari a euro 15.000,00.
6. Per gli esercizi successivi gli stanziamenti sono determinati ed iscritti con le rispettive leggi di bilancio."



Art. 18

(Approvazione dei bilanci degli enti ed organismi strumentali)

1. I bilanci di previsione degli enti, delle agenzie e degli altri organismi dipendenti dalla Regione sono approvati annualmente dalla Giunta, previo parere favorevole del Dipartimento competente.
2. [Nelle more dell'approvazione di cui al comma 1 si applica l'esercizio provvisorio.]
3. I provvedimenti di cui al comma 1 sono inviati, a titolo informativo, alla Commissione di Vigilanza del Consiglio regionale.

Art. 19

(Approvazione dei rendiconti degli enti ed organismi strumentali)

- [1. Al fine di assicurare la tempestiva predisposizione del rendiconto della gestione della Regione Abruzzo, gli organismi strumentali e gli enti di cui al d.lgs. 118/2011, approvano il rendiconto annuale entro il 10 marzo di ciascun esercizio ed entro i successivi cinque giorni lo trasmettono al Dipartimento competente della Giunta, corredato di tutti gli allegati di legge e del parere dell'organo di revisione. Il Dipartimento, previa istruttoria conclusa con parere favorevole, li invia al Servizio Bilancio entro e non oltre il 30 marzo di ogni anno.
2. In caso di mancata approvazione del rendiconto nei termini e modalita' di cui al comma 1, il Presidente della Giunta nomina un commissario ad acta per la predisposizione, approvazione e trasmissione dello stesso. Il mancato invio del rendiconto nei termini di cui al comma 1 determina la sospensione del trasferimento di risorse da parte della Regione a qualsiasi titolo e l'impossibilita' di procedere ad assunzioni di personale, sotto qualsiasi forma, fino alla sua definitiva acquisizione.
3. La mancata approvazione del rendiconto nei termini di cui al comma 1 per due anni consecutivi comporta la riduzione del 30% della retribuzione di risultato ai direttori e dirigenti degli enti medesimi. Gli organismi strumentali e gli enti adeguano i propri regolamenti per la valutazione del personale nei termini suddetti entro 60 giorni dall'entrata in vigore della presente legge.
4. I rendiconti di cui al comma 1 sono allegati al Rendiconto generale della Regione e sono presentati al Consiglio regionale che li approva con legge unitamente al medesimo Rendiconto generale.
5. Nel caso di mancato rispetto dei termini di trasmissione di cui al comma 1, i rendiconti degli enti ed organismi strumentali sono approvati con separato provvedimento legislativo.]

Art. 23

(Contributo per interventi a favore della conservazione dell'Orso bruno marsicano)

1. La Regione Abruzzo, per il perseguimento degli obiettivi di cui alla legge regionale 9 giugno 2016, n. 15 (Interventi a favore della conservazione dell'Orso bruno marsicano), intende sostenere finanziariamente la conservazione dell'Orso bruno marsicano come prioritaria nel quadro della strategia europea e nazionale per la biodiversita e pertanto favorire e promuovere, nell'ambito delle proprie competenze, la tutela della specie in tutto il territorio regionale.
2. **All'onere derivante dal contributo come individuato nell'allegato 2 dell'articolo 4, fissato in euro 65.000,00 per l'esercizio 2020 e in euro 20.000,00 per gli esercizi 2021 e 2022, si fa fronte con gli stanziamenti di bilancio, parte spesa, di cui al Titolo 1, Programma 05, Missione 09.**

Art. 27


(Contributi straordinari ai Comuni per spese in conto capitale)

1. Al fine di contribuire alle spese in conto capitale dei Comuni, la Regione concede, per l'anno 2020, un contributo straordinario con fondi assegnati al capitolo di nuova istituzione denominato "Contributi straordinari ai Comuni per spese in conto capitale" all'interno della Missione 08, Programma 02, Titolo 2, che vengono ripartiti secondo quanto indicato nella seguente tabella:

Comune	Importo in euro	Intervento
Lucoli	50.000,00	Ripristino e messa in sicurezza Strada Via della beata Cristina - Zona Valle Maggiore
Pereto	50.000,00	Messa in sicurezza di strade comunali (Via della Crocetta e Via Borgo)
San Demetrio ne' vestini	100.000,00	Riqualificazione area Via Madonna dei raccomandati e realizzazione "Parco Urbano della Musica"
Scoppito	30.000,00	Manutenzione arredi e parchi urbani
Tossicia	20.000,00	Realizzazione Parco Giochi-Scuole e Infanzia
Colledara	20.000,00	Realizzazione marciapiedi
Corropoli	20.000,00	Riqualificazione Parco Giochi



Colonnella	20.000,00	Arredo Urbano
Sant'Omero	20.000,00	Completamento Parco Giochi Poggiomorello
Castel Castagna	20.000,00	Riqualificazione Centro Storico Loc. Rozzano
Tortoreto	20.000,00	Riqualificazione area verde - Parco Giochi
Basciano	20.000,00	Recupero parchi pubblici finalizzati alla fruibilita' delle persone diversamente abili
Penna Sant'Andrea	20.000,00	Manutenzione straordinaria infrastrutture viarie
Torrevecchia Teatina	40.000,00	Manutenzione straordinaria infrastrutture viarie
Casacanditella	40.000,00	Manutenzione straordinaria infrastrutture viarie
Vacri	40.000,00	Manutenzione straordinaria infrastrutture viarie
Palombaro	40.000,00	Recupero spazi per realizzazione palestra comunale
Guilmi	30.000,00	Manutenzione straordinaria infrastrutture viarie
Ortona	50.000,00	Manutenzione straordinaria infrastrutture viarie
Crecchio	60.000,00	Opere di viabilita' e valorizzazione turistica territoriale dell'area marrucina
Nereto	20.000,00	Riqualificazione Parco Giochi
Ripa Teatina	20.000,00	Manutenzione straordinaria infrastrutture viarie
Villamagna	20.000,00	Manutenzione straordinaria infrastrutture viarie
Prezza	100.000,00	[Copertura parcheggio] sala polivalente
Anversa degli Abruzzi	90.000,00	Ristrutturazione ed adeguamento edificio comunale per fini sociali
Cocullo	30.000,00	Messa in sicurezza centro storico - Frazione Casale
Introdacqua	35.000,00	Installazione sistema di videosorveglianza
Montesilvano	95.000,00	Messa in sicurezza/riqualificazione urbana di Via Nilo e manutenzione straordinaria parchi pubblici
San Salvo	50.000,00	Realizzazione di un parcheggio a servizio di un'area commerciale
Silvi	50.000,00	Riqualificazione del fabbricato multipiano sito in via Roma da destinare a sede della Polizia Locale e della Protezione Civile
Pianella	95.000,00	Realizzazione di una piattaforma per l'elisoccorso, attrezzata per l'atterraggio notturno a servizio dell'area Vestina e ripristino/riqualificazione dell'anfiteatro ed arredo urbano
Cupello	65.000,00	Lavori di riqualificazione urbana, adeguamento sistemazione della sede municipale e implementazione del sistema di videosorveglianza
Archi	30.000,00	Sistemazione tratto stradale Macchie - Pianello - San Amico
Tornareccio	30.000,00	Riqualificazione urbana e messa in sicurezza di via Caduti e via Pallano
Canosa Sannita	30.000,00	Realizzazione di una pista ciclopedonale e di un'area attrezzata nel parco sito in via Roma
Ovindoli	30.000,00	Manutenzione stradale
Civita d'Antino	60.000,00	Messa in sicurezza e riqualificazione impianto sportivo frazione di Pero dei Santi e messa in sicurezza di infrastrutture per la mobilita'
Villalfonsina	25.000,00	Messa in sicurezza dei marciapiedi e abbattimento delle barriere architettoniche
Montazzoli	25.000,00	Sistemazione sala polivalente - Lavori edili ed arredi
San Pio delle Camere	25.000,00	Riqualificazione del campo sportivo
Villalago	25.000,00	Messa in sicurezza ed adeguamento area camper - Realizzazione accessi per diversamente abili spiaggia sita in localita' Villalago riviera
Gamberale	25.000,00	Manutenzione straordinaria dell'ex municipio
Santo Stefano di	25.000,00	Acquisto gatto delle nevi per la sicurezza stradale



Sessanio		
Catignano	70.000,00	Riqualificazione impianto sportivo contrada cappuccini e recupero/messa in sicurezza dell'ex convento di San Francesco
Nocciano	55.000,00	Recupero, riqualificazione e messa in sicurezza del patrimonio immobiliare e dell'edificio da adibire a casa delle associazioni
Caramanico Terme	25.000,00	Realizzazione impianto di riscaldamento nella mensa scolastica, realizzazione di un info-point e acquisto di attrezzature di riqualificazione ambientale ed emergenza neve
Monteodorisio	30.000,00	Adeguamento e sistemazione delle strade comunali urbane ed extraurbane
Rapino	20.000,00	Adeguamento e sistemazione delle strade comunali urbane ed extraurbane
Notaresco	30.000,00	Manutenzione straordinaria strade
Morro d'Oro	20.000,00	Manutenzione straordinaria strade ed acquisto attrezzature sportive
Vasto	95.000,00	Riqualificazione Arena delle grazie
Fresagrandinaria	15.000,00	Riqualificazione arredo urbano e rifacimento fontana
Canzano	70.000,00	Completamento opere di sistemazione delle vie d'accesso (Via Roma - Angolo Via Cairoli) al centro storico
Teramo	40.000,00	Manutenzione struttura comunale in localita' Colle Santa Maria
Ancarano	35.000,00	Riqualificazione Via Fonte Monsignore
Civitella del Tronto	30.000,00	Riqualificazione ed arredo urbano frazione di Villa Lempa
Villa Santa Maria	20.000,00	Manutenzione straordinaria strade
Fara Filiorum Petri	20.000,00	Manutenzione straordinaria edifici di culto
Poggiofiorito	15.000,00	Manutenzione straordinaria strade
Filetto	15.000,00	Manutenzione straordinaria strade
Pettorano sul Gizio	20.000,00	Consolidamento dissesto idrogeologico
Roccacasale	20.000,00	Realizzazione loculi cimiteriali
Goriano Sicoli	20.000,00	Realizzazione/manutenzione straordinaria area attrezzata - Parco giochi
Civitella Casanova	20.000,00	Messa in sicurezza strade comunali dissestate in localita' San Benedetto e zona nord del paese
Cugnoli	25.000,00	Manutenzione piazzale con strada di accesso alla contrada Arcitelli e acquisto di attrezzature di riqualificazione ambientale ed emergenza neve
Bolognano	30.000,00	Manutenzione ex scuola materna via dell'infanzia - frazione Piano d'Orta
Pescara	60.000,00	Manutenzione straordinaria Fosso Grande
Citta' Sant'Angelo	65.000,00	Implementazione del sistema di videosorveglianza e realizzazione parcheggio in Villa Cipressi
Ortucchio	20.000,00	Realizzazione pozzo artificiale con pompa ad immersione in localita' Laghetto
Pescina	20.000,00	Messa in sicurezza e valorizzazione impianto sportivo
Lecce dei Marsi	20.000,00	Manutenzione straordinaria centro urbano
Trasacco	50.000,00	Messa in sicurezza di infrastrutture per la mobilita'
Magliano dei Marsi	10.000,00	Restauro fontanile formelle
Balsorano	20.000,00	Messa in sicurezza di infrastrutture per la mobilita'
Celano	15.000,00	Realizzazione monumento commemorativo per 70o anniversario eccidio di Celano
Avezzano	35.000,00	Realizzazione area attrezzata per cani e messa in sicurezza e riqualificazione impianti sportivi - campi tennis
Farindola	5.000,00	Acquisto di attrezzature di riqualificazione ambientale ed emergenza neve
Castiglione Casauria	a 5.000,00	Acquisto di attrezzature di riqualificazione ambientale ed emergenza neve
Roccamorice	25.000,00	Messa in sicurezza della parete di roccia



Cappelle sul Tavo	20.000,00	Manutenzione strade comunali
Turrivalignani	15.000,00	Realizzazione di un Parco Giochi per bambini
Monteodorisio	20.000,00	Ripavimentazione del centro storico
Casalbordino	20.000,00	Manutenzione straordinaria manto stradale
Rapino	20.000,00	Manutenzione straordinaria manto stradale
Montorio Vomano	al 20.000,00	Manutenzione straordinaria manto stradale
Navelli	15.000,00	Realizzazione studio di fattibilita' collegamento rapido Bussi - L'Aquila
Molina Aterno	10.000,00	Riqualificazione e messa in sicurezza del centro urbano
Scanno	10.000,00	Messa in sicurezza e riqualificazione dei sentieri - Sentiero del Cuore
Fossa	10.000,00	Messa in sicurezza e adeguamento energetico fari impianti sportivi
Monteoreale	10.000,00	Riqualificazione e messa in sicurezza di infrastrutture per la mobilita'
Ofena	10.000,00	Riqualificazione e messa in sicurezza di infrastrutture per la mobilita'
Ocre	10.000,00	Riqualificazione e messa in sicurezza di infrastrutture per la mobilita'
Secinaro	10.000,00	Messa in sicurezza e riqualificazione impianti sportivi
Calascio	10.000,00	Riqualificazione centro storico e delle aree a servizio
Acciano	10.000,00	Riqualificazione e messa in sicurezza di infrastrutture per la mobilita' - Frazione Succiano
Villa Sant'Angelo	10.000,00	Messa in sicurezza di infrastrutture per la mobilita' e adeguamento energetico pubblica illuminazione
Collepietro	10.000,00	Riqualificazione e messa in sicurezza di infrastrutture per la mobilita'
Castelvecchio Calvisio	10.000,00	Realizzazione e restauro fontane pubbliche
Moscufo	80.000,00	Riqualificazione di piazza Garibaldi
Scafa	80.000,00	Ampliamento centro sportivo comunale

2. I contributi sono concessi nel rispetto della Normativa europea riguardante gli Aiuti di Stato.

Art. 30

(Rifinanziamento disposizioni regionali)

1. Per il rifinanziamento del comma 3 dell'articolo 3 della legge regionale 10 agosto 2017, n. 40 (Disposizioni per il recupero del patrimonio edilizio esistente. Destinazioni d'uso e contenimento dell'uso del suolo, modifiche alla l.r. 96/2000 ed ulteriori disposizioni), il Capitolo 271441 di cui alla Missione 8, Programma 01, Titolo 1, e' incrementato, per ciascuna delle annualita' 2021 e 2022, con ulteriori euro 1.400.000,00.
2. Gli importi di cui al comma 1 sono destinati allo scorrimento della graduatoria definitiva emanata in seguito all'avviso pubblico di cui alla Deliberazione della Giunta regionale del 4 dicembre 2017, n. 722.
3. Per il rifinanziamento del comma 4 dell'articolo 66 della legge regionale 3 marzo 1999, n. 11 (Attuazione del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112: Individuazione delle funzioni amministrative che richiedono l'unitario esercizio a livello regionale e conferimento di funzioni e compiti amministrativi agli enti locali ed alle autonomie funzionali), e' autorizzata, per ciascuna della annualita' del triennio 2020-2022, la spesa di euro 500.000,00. Le relative risorse sono allocate nella Missione 10, Programma 05, Titolo 2 del bilancio di previsione pluriennale 2020-2022, esercizio 2020.
4. Le risorse di cui al comma 3 sono destinate a finanziare tutti gli interventi, strutturali e non, in materia di viabilita' e sicurezza stradale dei Comuni con popolazione inferiore a 5.000 abitanti.
5. Per il rifinanziamento dell'articolo 11 della legge regionale 24 novembre 2016, n. 38 (Disposizioni in favore dei Centri di Ricerca del settore agricolo. Interventi a sostegno del Settore della Cultura e della Formazione. Interventi a favore dei Comuni colpiti da avversita' atmosferiche e ulteriori disposizioni urgenti. Disposizioni in materia di protezione civile), il Capitolo 152330.2 di cui alla Missione 11, Programma 02, Titolo 2, e' incrementato, per l'anno 2020, con ulteriori euro 200.000,00 e per ciascuna delle annualita' 2021 e 2022 con euro 500.000,00.
6. Per il rifinanziamento della lettera e), comma 1, dell'articolo 4 della l.r. 38/2016 e' autorizzata, per l'anno 2020, la spesa di euro 20.000,00. Le relative risorse sono allocate nella Missione 05, Programma 02, Titolo 1 del bilancio di previsione pluriennale 2020-2022, esercizio 2020.



7. Per il rifinanziamento della lettera f), comma 1, dell'articolo 4 della l.r. 38/2016 e' autorizzata, per l'anno 2020, la spesa di euro 20.000,00. Le relative risorse sono allocate nella Missione 05, Programma 02, Titolo 1 del bilancio di previsione pluriennale 2020-2022, esercizio 2020.
8. Per il rifinanziamento dell'articolo 1 della legge regionale 4 novembre 2019, n. 37 (Compartecipazione ai costi derivanti dall'evento Premio internazionale della fotografia cinematografica Gianni Di Venanzo, contributo all'Associazione Culturale "Pigro" e sostegno al Comitato Regionale Abruzzese della F.I.S.I. (Federazione Italiana Sport Invernali)), e' autorizzata, per l'anno 2020, la spesa di euro 10.000,00. Le relative risorse sono allocate nella Missione 05, Programma 02, Titolo 1 del bilancio di previsione pluriennale 2020-2022, esercizio 2020.
9. Per le attivita' della ONLUS Santa Rita Fondazione Italiana delle Malattie Oncologiche, delle Malattie Gastroenteriche, delle Patologie Socio-Sanitarie e delle Malattie Rare ed Emergenti, di cui alla legge regionale 4 maggio 2017, n. 31 (Partecipazione della Regione alla Fondazione "O.N.L.U.S. Santa Rita Fondazione Italiana delle Malattie Oncologiche, delle Malattie Gastroenteriche, delle Patologie Socio-Sanitarie e delle Malattie Rare ed Emergenti") e' concesso un contributo per l'anno 2020 di euro 20.000,00. Le relative risorse sono allocate nella Missione 12, Programma 07, Titolo 1 del bilancio di previsione pluriennale 2020-2022, esercizio 2020.

Art. 36

(Disposizioni relative al trasporto pubblico locale)

1. Al fine di assicurare un piu' efficiente riparto delle risorse finanziarie del fondo regionale trasporti destinate all'esercizio del trasporto pubblico locale tra gli enti locali, la Regione provvede, in attuazione dell'articolo 11 della legge regionale 23 dicembre 1998, n. 152 (Norme per il trasporto pubblico locale), alla revisione delle percorrenze di concessione comunale con provvedimento da adottarsi entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge.
2. Nelle more dell'approvazione del provvedimento di revisione di cui al comma 1, al fine di promuovere il miglioramento della mobilita' urbana della citta' dell'Aquila e assicurare l'esercizio del trasporto pubblico locale nella piena corrispondenza fra oneri e risorse disponibili, al netto dei proventi tariffari in relazione ai servizi aggiuntivi resisi necessari dopo il sisma del 2009, la Regione Abruzzo riconosce al Comune dell'Aquila un contributo destinato alla copertura dei costi derivanti dal contratto di servizio per i servizi aggiuntivi pari ad euro 400.000,00 da imputarsi su capitolo di nuova istituzione denominato "Contributo al Comune dell'Aquila per copertura costi contratto di servizio A.M.A.". **2-bis. Per l'esercizio 2020, il Dipartimento Infrastrutture e Trasporti, competente per materia, e' autorizzato ad erogare il contributo di cui al comma 2, in favore del Comune di L'Aquila, a titolo di ristoro dei ricavi cessanti di A.M.A. S.p.A., derivanti dalla drastica diminuzione delle vendite dei titoli di viaggio per effetto dell'emergenza epidemiologica da Covid-19, anziche' a fronte dei previsti servizi aggiuntivi resisi necessari dopo il sisma del 2009.**

Art. 37

(Contributo straordinario ad Abruzzo Engineering S.p.A)

- [1. E' concesso un contributo straordinario in conto capitale di euro 280.000,00 ad Abruzzo Engineering S.p.A. per l'acquisizione di un ramo d'azienda della Euroservizi S.p.A. attraverso l'acquisto delle azioni detenute dalla Provincia dell'Aquila ed a tal fine e' istituito apposito capitolo nella Missione 09, Programma 08, Titolo 2.]

Art. 40

(Disposizioni in materia di prevenzione e contrasto al fenomeno del bullismo e del cyber bullismo)

1. Le presenti norme, nel rispetto dei principi costituzionali e di quanto previsto dalla legge 29 maggio 2017, n. 71 (Disposizioni a tutela dei minori per la prevenzione ed il contrasto del fenomeno del cyberbullismo) sono volte a prevenire e contrastare il fenomeno del bullismo e del cyberbullismo, in tutte le sue manifestazioni, al fine di tutelare e valorizzare la crescita educativa, sociale e psicologica dei minori, proteggendo e sostenendo in particolare i soggetti piu' fragili.
2. La Regione, per le finalita' di cui al comma 1, promuove e sostiene interventi per la diffusione della cultura della legalita' e del rispetto della dignita' personale, nonche' interventi per la tutela della integrita' psico-fisica dei minori, in particolare nell'ambiente scolastico e nei luoghi di aggregazione giovanile. Promuove e sostiene inoltre interventi finalizzati all'uso consapevole degli strumenti informatici e della rete internet.
3. Sono ammessi ai finanziamenti di cui al comma 2 i seguenti interventi:
 - a) realizzazione di campagne di sensibilizzazione e di informazione rivolte agli studenti e alle loro famiglie in ordine alla gravita' del fenomeno del bullismo e del cyberbullismo e delle sue conseguenze;
 - b) promozione di iniziative di carattere culturale, sociale, ricreativo e sportivo sui temi della legalita' e del rispetto reciproco, nonche' sull'uso consapevole degli strumenti informatici e della rete internet;
 - c) organizzazione di corsi di formazione per il personale scolastico ed educativo volti all'acquisizione di tecniche psico-pedagogiche e di pratiche educative per attuare azioni preventive e di contrasto del fenomeno del bullismo e del cyberbullismo;



- d) attivazione di programmi di sostegno in favore dei minori vittime di atti di bullismo e di cyberbullismo, anche attraverso il supporto di competenti figure professionali e il coinvolgimento di associazioni e istituzioni attive sul territorio;
 - e) promozione di programmi di recupero rivolti agli autori di atti di bullismo e di cyberbullismo, anche attraverso il supporto di competenti figure professionali e il coinvolgimento di associazioni e istituzioni attive sul territorio;
 - f) progetti per favorire l'emersione dei fenomeni oggetto del presente articolo, quali servizi di ascolto, anche telefonici.
4. Nel caso in cui gli interventi prevedano per la loro realizzazione un diretto contatto con i minori, i proponenti dei relativi progetti devono attestare le specifiche competenze e le certificazioni possedute dai soggetti impiegati nella loro attuazione.
 5. Possono beneficiare dei finanziamenti relativi agli interventi di cui al comma 3:
 - a) comuni, singoli e associati;
 - b) istituzioni scolastiche e formative;
 - c) aziende sanitarie regionali;
 - d) enti del terzo settore di cui al decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117 (Codice del Terzo settore, a norma dell'articolo 1, comma 2, lettera b), della legge 6 giugno 2016, n. 106) operanti nel territorio regionale e attivi da almeno tre anni nel campo del disagio sociale dei minorenni o in quello educativo;**
 - e) società e associazioni sportive dilettantistiche, operanti nel territorio regionale, iscritte nel registro del Comitato Nazionale Olimpico Italiano e del Comitato italiano Paralimpico, nonché gli Enti di promozione sportiva, nella cui organizzazione è presente il settore giovanile e che svolgono prevalentemente attività di avviamento e formazione allo sport per i minori.
 6. Presso la Giunta regionale è istituita la Consulta regionale sul bullismo e sul cyberbullismo, di seguito Consulta, di cui fanno parte:
 - a) l'Assessore competente in materia di istruzione, o un suo delegato, che la presiede;
 - b) il Garante regionale per l'infanzia e l'adolescenza di cui alla legge regionale 2 agosto 2018, n. 24 (Istituzione del Garante regionale per l'infanzia e l'adolescenza), o suo delegato;
 - c) il Presidente del Comitato regionale per le comunicazioni dell'Abruzzo di cui alla legge regionale 24 agosto 2001, n. 45 (Istituzione, organizzazione e funzionamento del Comitato regionale per le comunicazioni (Co.Re.Com.)), o suo delegato;
 - d) quattro rappresentanti designati dalle aziende sanitarie regionali;
 - e) due rappresentanti **degli enti** di cui alla lettera d) del comma 5;
 - f) un rappresentante delle associazioni sportive di cui alla lettera e) del comma 5, designato dal CONI;
 - g) tre dirigenti dei dipartimenti regionali competenti in materia di sanità, famiglia e istruzione designati dalla Giunta regionale, o loro delegati.
 7. Sono invitati a partecipare alle riunioni della Consulta, in base agli argomenti posti all'esame, previa intesa laddove necessario:
 - a) esperti designati dalle Università abruzzesi e dagli ordini professionali nelle competenze pedagogiche, psicologiche, pedagogiche della comunicazione, giuridiche, medialità e delle comunicazioni sociali telematiche;
 - b) operatori della rete internet;
 - c) il Procuratore della Repubblica presso il tribunale per i minorenni dell'Abruzzo o suo delegato;
 - d) rappresentanti del Compartimento Polizia Postale e delle Comunicazioni Abruzzo;**
 - e) il dirigente dall'Ufficio scolastico regionale o suo delegato.
 8. La Consulta ha lo scopo di raccogliere informazioni sul bullismo e sulle iniziative di prevenzione e contrasto di ogni forma di bullismo presenti sul territorio, con un approccio multidisciplinare al fine di ottimizzare le azioni sul territorio, evitando sovrapposizioni con interventi di altri soggetti pubblici, nonché il compito di confrontare, condividere, valutare e mettere in rete le buone pratiche, tecnologie, processi e progetti, finalizzati a prevenire e contrastare il fenomeno del bullismo e del cyberbullismo.
 9. La Consulta può avvalersi, previa intesa, del supporto dell'Osservatorio regionale sul bullismo, istituito presso l'Ufficio scolastico regionale.
 10. La Giunta regionale provvede alla costituzione della Consulta, definendone le modalità di funzionamento. La partecipazione alla Consulta è a titolo gratuito.
 11. La Giunta regionale, sentita la commissione consiliare competente, entro novanta giorni dall'entrata in vigore del presente articolo, determina criteri e modalità per l'erogazione dei finanziamenti relativi agli interventi di cui al comma 3.
 12. La Giunta regionale, con la deliberazione di cui al comma 11, stabilisce altresì i requisiti dei soggetti che, nell'attuazione degli interventi di cui al comma 3, operano direttamente a contatto con i minori.
 13. I finanziamenti di cui al presente articolo sono concessi nel rispetto del regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013 relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti <<de minimis>>.
 14. In occasione della giornata nazionale contro il bullismo e il cyberbullismo, la Regione attua iniziative volte a promuovere un uso consapevole della rete internet e dei social network.



15. Il Consiglio regionale valuta l'attuazione del presente articolo e i risultati progressivamente ottenuti nel prevenire e contrastare il fenomeno del bullismo e del cyberbullismo nelle sue diverse manifestazioni. A questo scopo, la Giunta regionale trasmette al Consiglio una relazione biennale che descrive e documenta:
 - a) gli interventi realizzati, specificandone tempi, obiettivi e grado di raggiungimento degli stessi, distribuzione territoriale, soggetti coinvolti e relative caratteristiche;
 - b) in che misura la Regione ha finanziato i singoli interventi e in che modo tali risorse risultano distribuite sul territorio regionale e fra i soggetti coinvolti;
 - c) gli eventuali punti di forza e di debolezza che si sono riscontrati nel corso dell'attuazione degli interventi.
16. La Giunta regionale rende accessibili i dati e le informazioni raccolte per le attività valutative previste dal presente articolo.
17. Agli oneri derivanti dal presente articolo, stimati per l'anno 2020 in euro 100.000,00, si provvede con le risorse allocate alla Missione 12, Programma 10, Titolo 1, capitolo di nuova istituzione "Interventi regionali in materia di prevenzione e contrasto al fenomeno del bullismo e cyberbullismo" del bilancio di previsione finanziario regionale 2020-2022.
18. Per gli esercizi successivi gli stanziamenti sono determinati ed iscritti con le rispettive leggi di bilancio.

Art. 42

(Norme a tutela dei coniugi separati o divorziati, in condizione di disagio, in particolare con figli minori)

1. La Regione, in attuazione degli articoli 2, 29 e 30 della Costituzione, riconosce l'importanza del ruolo genitoriale ed individua gli interventi regionali di sostegno e tutela a favore dei coniugi separati o divorziati, in condizioni di disagio, in particolare con figli minori o con figli maggiorenni portatori di handicap ai sensi della legge 5 febbraio 1992, n. 104 (Legge-quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate) al fine di garantire la centralità del loro ruolo nella vita dei figli, il proseguimento di un'esistenza dignitosa e il recupero dell'autonomia qualitativa.
2. Con la presente disposizione la Regione interviene a favore dei coniugi separati o divorziati, in condizioni di disagio sociale ed economico, in particolare con figli minori o con figli maggiorenni portatori di handicap ai sensi della legge 104/1992, residenti in Abruzzo e destinatari di provvedimenti, anche provvisori e urgenti, emessi dall'Autorità giudiziaria che ne disciplinano gli impegni economici o patrimoniali.
3. Sono esclusi dall'applicazione del presente articolo e dalla possibilità di usufruire dei benefici ad esso connessi i coniugi separati o divorziati che vengano meno ai loro doveri di cura e mantenimento dei figli.
4. Sono esclusi dai benefici abitativi e di sostegno economico, rispetto ai principi previsti dal presente articolo, i soggetti condannati con sentenza passata in giudicato per [reati contro la persona, tra cui] gli atti persecutori di cui al decreto-legge 23 febbraio 2009, n. 11 (Misure urgenti in materia di sicurezza pubblica e di contrasto alla violenza sessuale, nonché in tema di atti persecutori) convertito, con modificazioni, dalla legge 23 aprile 2009, n. 38, nonché per i delitti di cui agli articoli 570, 570-bis e 572 del codice penale.
5. La Regione promuove il coinvolgimento e la collaborazione tra le aziende sanitarie locali, gli enti locali, gli enti pubblici e privati per la realizzazione di interventi integrati sul territorio.
6. La Regione promuove, altresì, protocolli d'intesa tra le parti sociali, nell'ambito della contrattazione collettiva decentrata, con la finalità di individuare strumenti di flessibilità lavorativa per favorire le relazioni familiari dei coniugi separati o divorziati, in condizioni di disagio, con figli minori o con figli maggiorenni portatori di handicap di cui alla legge 104/1992.
7. La Regione promuove interventi di mediazione familiare finalizzati alla prevenzione ed al sostegno della famiglia e del ruolo genitoriale, supportando la corresponsabilità dei genitori nei confronti dei figli e il loro compito educativo e promuovendo le iniziative delle reti sociali e delle organizzazioni del privato sociale, tendenti a sviluppare la responsabilità delle famiglie e la capacità ad assumere in pienezza, in prima persona ed in autonomia dal sistema giudiziario, le decisioni relative alla riorganizzazione delle relazioni familiari, in vista o a seguito dell'evento separativo dei genitori.
8. Per le finalità di cui al comma 7, la Regione promuove e valorizza i consultori, pubblici e privati, e i centri per la famiglia, presenti sul territorio regionale, quali luoghi preposti ad accogliere, informare, ascoltare, valorizzare e sostenere le richieste dei genitori, finalizzate all'orientamento dei servizi di mediazione familiare, consulenza legale, psicologica, sociale, educativa genitoriale, con specifica attenzione alle situazioni di fragilità e conflitto familiare, proponendo, altresì, negli stessi spazi, iniziative volte a favorire l'auto-mutuo-aiuto tra gruppi di genitori, anche attraverso il coinvolgimento di soggetti privati operanti nel settore dei servizi socio-assistenziali, degli enti no-profit e delle associazioni che si occupano di relazioni familiari.
9. La Regione richiede, a tutela dell'utente, che i mediatori familiari siano in possesso del requisito di attestazione di qualità e di qualificazione professionale, rilasciato da una delle associazioni di categoria professionale, inserita nella Sez. 2 dell'elenco del Ministero dello Sviluppo Economico (art. 7, comma 1, lettera c), legge 4/2013) ed aderente alla Norma tecnica UNI 11644/2016 - conoscenza, abilità e competenza del mediatore familiare - ai sensi della legge 14 gennaio 2013, n. 4 (Disposizioni in materia di professioni non organizzate).
10. La Regione promuove interventi di sostegno abitativo a favore dei coniugi separati o divorziati in condizioni di disagio economico che, a seguito di provvedimento dell'Autorità giudiziaria, sono obbligati al versamento



dell'assegno di mantenimento dei figli e non sono assegnatari o comunque non hanno la disponibilita' della casa familiare in cui risiedono i figli, anche se di proprieta' dei medesimi coniugi o ex coniugi.

11. Gli interventi di cui al comma 10 consistono in:
 - a) promozione di protocolli d'intesa con gli enti locali e gli enti pubblici e privati per la concessione di alloggi a canone agevolato in prossimita' del luogo di residenza dei figli o comunque nelle immediate vicinanze, al fine di facilitare le relazioni tra genitori e figli minori;
 - b) promozione di idonee forme di locazione agevolata e temporanea con gli enti pubblici e privati per un periodo massimo di trentasei mesi.
12. La Regione promuove e sostiene, anche economicamente, i coniugi separati o divorziati, con figli minori o figli maggiorenni portatori di handicap ai sensi della legge 104/1992, che si trovano in comprovato disagio economico e sociale, attraverso l'individuazione di criteri alla base della concessione temporanea di contributi finalizzati al recupero e alla conservazione dell'autonomia e di un'esistenza dignitosa.
13. L'accesso agli interventi di cui al comma 12 e' disciplinato con atto della Giunta regionale che ne definisce i criteri e le modalita'.
14. Tra le misure di sostegno economico sono, altresì, definite con atto della Giunta regionale le modalita' per l'accesso a misure di credito agevolato finalizzate agli interventi di sostegno e tutela di cui al presente articolo.
15. La Giunta regionale, ai fini dell'applicazione del presente articolo, definisce criteri e modalita' per la valutazione del disagio economico e sociale, tenendo conto in particolare dei provvedimenti emessi dall'Autorita' giudiziaria relativi al contributo per il mantenimento dei figli, del coniuge, dell'ex coniuge e alla perdita della disponibilita' abitativa della casa familiare.
16. La Giunta regionale presenta una relazione annuale al Consiglio regionale, sull'attuazione del presente articolo, con particolare riferimento ai criteri adottati e alle modalita' per valutare il disagio economico e sociale dei destinatari di cui al comma 2 e sui risultati ottenuti. La relazione deve, tra l'altro, tener conto:
 - a) della diffusione territoriale e della numerosita' dei destinatari;
 - b) della tipologia e dell'entita' di tutti gli interventi realizzati;
 - c) delle modalita' di monitoraggio e controllo adottate dalla Giunta regionale per assicurare il soddisfacimento della domanda e le modalita' di diffusione delle informazioni agli utenti;
 - d) delle unita' d'offerta e degli operatori coinvolti a livello organizzativo e funzionale;
 - e) del grado di soddisfacimento della domanda rispetto al bisogno e della distribuzione delle risorse fra le diverse categorie di destinatari.
17. La Giunta regionale rende accessibili i dati e le informazioni raccolte per le attivita' valutative previste dal presente articolo.
18. La relazione di cui al comma 16 e' resa pubblica unitamente agli eventuali documenti del Consiglio che ne concludono l'esame.
19. Agli oneri derivanti dal presente articolo, stimati per l'anno 2020 in euro 150.000,00, si provvede con le risorse allocate alla Missione 12, Programma 05, Titolo 1, capitolo di nuova istituzione "Interventi a sostegno dei coniugi separati o divorziati in condizione di disagio" del bilancio di previsione finanziario regionale 2020-2022.
20. Per gli esercizi successivi gli stanziamenti sono determinati ed iscritti con le rispettive leggi di bilancio.

LEGGE REGIONALE 10 FEBBRAIO 2020, N. 5
Norme per l'estinzione della Fondazione CIAPI.

Art. 1
(Estinzione della Fondazione CIAPI)

1. La Fondazione CIAPI, istituita con legge regionale 5 gennaio 2000, n. 1 (Fondazione CIAPI), come modificata dall'articolo 54 della legge regionale 17 novembre 2004, n. 41 (Modifiche ed integrazioni alla L.R. n. 15/2004 (Legge finanziaria regionale 2004) e alla L.R. 26 aprile 2004, n. 16 (Bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2004 - Bilancio pluriennale 2004-2006 della Regione Abruzzo)), e' estinta anticipatamente rispetto al termine di durata del 31.12.2020 stabilito dall'articolo 1 del relativo statuto secondo le procedure previste dal codice civile.
2. **Il Commissario straordinario della Fondazione CIAPI attualmente in carica, ai sensi dell'articolo 11 delle disposizioni di attuazione del codice civile, attiva la procedura di liquidazione formulando istanza di nomina del commissario liquidatore al Presidente del Tribunale competente.**
3. [Entro 30 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, la Giunta regionale nomina un Commissario liquidatore scelto tra soggetti esterni all'Amministrazione regionale con adeguata esperienza professionale di cui determina la durata dell'incarico, i poteri ed il compenso a valere sulle spese della procedura di liquidazione della medesima Fondazione.]
4. [Entro 30 giorni dalla consegna del conto della gestione di cui al comma 2, al fine di accertare la situazione patrimoniale della Fondazione CIAPI all'inizio della gestione di liquidazione e di determinare la consistenza del capitale netto di liquidazione, il Commissario liquidatore redige l'inventario iniziale di liquidazione e lo sottopone alla Giunta regionale per l'approvazione unitamente ad un progetto di liquidazione, indicandone modalita' e tempi.]
5. [Il Commissario liquidatore svolge inoltre ogni altra attivita' necessaria per l'adempimento dei compiti connessi con la liquidazione, compresa la vendita dei beni immobili di proprieta' della Fondazione CIAPI.]



6. **I beni della Fondazione, che restano una volta esaurita la liquidazione, in conformita' alle disposizioni del suo Statuto sono devoluti alla Regione con vincolo di destinazione per l'espletamento della procedura di liquidazione dell'Associazione CIAPI Abruzzo Formazione.**
7. Per quanto non espressamente previsto nella presente legge, si applicano le norme del codice civile.

LEGGE REGIONALE 2 MARZO 2020, N. 7

Disposizioni in materia di valutazione di incidenza e modifiche alla legge regionale 3 marzo 1999, n. 11 (Attuazione del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112: Individuazione delle funzioni amministrative che richiedono l'unitario esercizio a livello regionale e conferimento di funzioni e compiti amministrativi agli enti locali ed alle autonomie funzionali).

Art. 2

(Disposizioni di attuazione)

1. La Giunta regionale, entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, nel rispetto della normativa statale ed europea in materia, con propria deliberazione:
 - a) adotta linee guida ed indirizzi per la disciplina della procedura di valutazione di incidenza, per le modalita' di presentazione dello studio di incidenza, per l'effettuazione e la redazione della valutazione di incidenza e per l'individuazione delle eventuali misure di mitigazione e compensazione, in armonia con le specifiche normative di settore e in applicazione dei principi di semplificazione;
 - b) individua l'autorita' regionale competente;
 - c) individua le forme di monitoraggio e aggiornamento dell'elenco dei SIC e delle zone di protezione speciale (ZPS).
2. La Giunta regionale puo' individuare, in base alle tipologie di intervento ed alle caratteristiche dei siti della Rete Natura 2000, in armonia con le specifiche normative di settore e nel rispetto della normativa statale ed europea in materia:
 - a) **casì di progetti e interventi per i quali, a seguito di una prevalutazione di screening di incidenza sito specifica condotta a livello regionale, sia stata accertata ed esclusa la possibilita' del verificarsi di incidenze significative sui siti Natura 2000. Per tali azioni la conformita' rispetto agli obiettivi di tutela dei siti Natura 2000 e' attuata mediante una verifica di corrispondenza tra la proposta presentata dal proponente e l'elenco delle prevalutazioni condotte a livello regionale;**
 - b) modalita' semplificate di predisposizione e di presentazione degli studi di incidenza.

LEGGE REGIONALE 6 APRILE 2020, N. 9

Misure straordinarie ed urgenti per l'economia e l'occupazione connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19.

Art. 2

(Disposizioni urgenti)

1. Per le finalita' di cui all'articolo 1 sono adottate le seguenti disposizioni urgenti:
 - a) la sospensione fino alla cessazione dello stato di emergenza dei termini di pagamento e riscossione di tutte le imposte e tasse di competenza della Regione. Con deliberazione di Giunta regionale da emanare entro 7 giorni dall'entrata in vigore della presente legge sono individuati i tributi e le tasse interessate dalla sospensione in raccordo con quanto stabilito a livello nazionale e condiviso con le altre Regioni in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome. La sospensione, altresì, del pagamento delle fatture per la riscossione dei consumi idrici fino alla cessazione dello stato di emergenza. Il pagamento delle fatture e' effettuato in un'unica soluzione o attraverso un piano di rateizzazione concedibile fino al 31 dicembre 2020, senza l'applicazione di sanzioni e interessi;
 - b) la sospensione fino alla cessazione dello stato di emergenza dei pagamenti e rimborsi di mutui e finanziamenti concessi dalle societa' partecipate dalla Regione, come da ordinanza del Presidente della Giunta regionale n. 9 del 18 marzo 2020;
 - c) la sospensione fino alla cessazione dello stato di emergenza dei pagamenti dei canoni di locazione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica di proprieta' delle ATER;
 - d) l'erogazione, nei limiti dello stanziamento complessivo pari ad euro 5.000.000,00, per la durata dello stato di emergenza, di un contributo per l'acquisto di beni di prima necessita' ai nuclei familiari di cui alla lettera b) del comma 2 dell'articolo 1, fino ad un massimo di euro 1.000,00 per ciascun nucleo, secondo criteri di priorita' per l'assegnazione del contributo, requisiti, modalita' e relativi controlli stabiliti con deliberazione dalla Giunta regionale. Il contributo non e' cumulabile con il reddito di cittadinanza di cui all'articolo 1 del decreto legge 28 gennaio 2019, n. 4 (Disposizioni urgenti in materia di reddito di cittadinanza e di pensioni) o altri istituti analoghi;
 - e) la riprogrammazione per le finalita' di cui al comma 2 dell'articolo 1 dei fondi statali non vincolati o finalizzati ad attivita' compatibili con le finalita' della presente legge per i quali non siano stati formalmente assunti impegni giuridicamente vincolanti nei confronti di terzi, ivi compresi gli Enti locali, alla data di entrata in vigore della



presente legge. A tal fine, entro il termine di 15 giorni dall'approvazione della deliberazione della Giunta regionale che definisce modalita' e procedure, ciascun Dipartimento provvede ad una ricognizione di tutte le somme disponibili sia sulla gestione di competenza sia sulle economie vincolate di propria afferenza con le modalita' e le procedure definite dalla Giunta regionale di concerto con gli indirizzi definiti dal Comitato di cui all'articolo 8. Sono escluse dalla riprogrammazione quelle risorse che la Giunta regionale ritiene strategiche per il conseguimento degli obiettivi di mandato;

- f) **fino alla cessazione dello stato di emergenza, le attivita' di controllo e manutenzione degli impianti termici di cui alla legge regionale 4 luglio 2015, n. 18 (Disposizioni regionali in materia di esercizio, conduzione, controllo, manutenzione e ispezione degli impianti termici), sono limitate ai casi necessari, al mantenimento di un adeguato livello di efficienza e di sicurezza per persone, animali e cose, sulla base della valutazione effettuata dalle ditte abilitate e sono condotte dagli operatori con l'adozione delle precauzioni e dei dispositivi di protezione idonei ad escludere il contagio da coronavirus.**
2. Le sospensioni di cui al comma 1 non generano interessi a carico dei contribuenti e dei debitori ne' determinano maggiori oneri a carico del bilancio regionale e la relativa restituzione e' effettuata alla cessazione dello stato di emergenza in un'unica soluzione o con un piano di rateizzazione, di massimo 6 rate, secondo le modalita' definite con deliberazione dalla Giunta regionale e comunque entro il 31 dicembre 2020. Non si fa luogo al rimborso di imposte e tasse gia' versate.
3. Con specifico riferimento all'utilizzo dei Fondi Strutturali e di Investimento europei (SIE), costituiscono misure straordinarie ed urgenti di cui all'articolo 1:
- a) la riprogrammazione, anche eventualmente modificando, in tal senso, i rispettivi Programmi Operativi, per le finalita' di cui al comma 2 dell'articolo 1, delle risorse afferenti al periodo di Programmazione europea 2014-2020, che risultano, al momento dell'entrata in vigore della presente legge, non formalmente impegnate e le eventuali economie derivanti da risorse impegnate ma non spese. A tal fine, entro il termine di 15 giorni dall'approvazione della deliberazione della Giunta regionale che definisce modalita' e procedure, ciascun Dipartimento provvede ad una ricognizione di tutte le somme disponibili sia sulla gestione di competenza sia sulle economie vincolate di propria afferenza con le modalita' e le procedure definite dalla Giunta regionale di concerto con gli indirizzi definiti dal Comitato di cui all'articolo 8;
- b) al fine di contrastare l'aggravarsi delle difficolta' finanziarie che il sistema delle microimprese, piccole e medie imprese abruzzesi deve affrontare, al fine di migliorare l'accesso al credito e garantire maggiore liquidita' per fronteggiare l'emergenza, realizzare nuovi investimenti ed affrontare la transizione verso la "green economy" sono previsti i seguenti strumenti:
- 1) il rifinanziamento del Fondo per il Microcredito di cui alla DGR n. 846 del 15.11.2010, utilizzabile sia per l'emanazione di un nuovo bando sia per lo scorrimento delle graduatorie delle misure 2018, che presenta le necessarie caratteristiche di operativita', strutturazione e coerenza con gli obiettivi della presente legge, attraverso l'utilizzo di risorse europee derivanti dalla riprogrammazione del POR FSE Abruzzo 2014 - 2020;
 - 2) la programmazione prioritariamente indirizzata verso azioni compatibili con le finalita' di cui all'articolo 1 delle risorse relative al nuovo ciclo di programmazione europea 2021 - 2027, rispetto alle quali l'Amministrazione regionale e' attualmente impegnata nelle necessarie attivita' di negoziazione a livello nazionale ed europeo; in particolare, nell'ambito della nuova programmazione dei Fondi europei 2021-2027, la Regione, sentite le associazioni dei datori di lavoro e di categoria, predispone un programma di interventi per il rilancio dell'economia abruzzese, destinando parte delle risorse a misure necessarie per il sostegno delle imprese del territorio che versino in condizioni di difficolta' economica conseguente alla crisi epidemiologica da COVID-19;
 - 3) l'istituzione di un fondo rotativo per il piccolo prestito pari ad euro 10.000.000,00, finanziato con le risorse di cui al comma 1, lettera e) del presente articolo. La dotazione finanziaria del fondo, il soggetto gestore, le modalita' di attuazione, i soggetti beneficiari sono definiti dalla Giunta regionale di concerto con gli indirizzi definiti dal Comitato di cui all'articolo 8;
 - 4) l'istituzione di un fondo di riassicurazione/controgaranzia, pari ad euro 2.000.000,00, finanziato con le risorse di cui al comma 1, lettera e) del presente articolo. La dotazione finanziaria del fondo, il soggetto gestore, le modalita' di attuazione, i soggetti beneficiari sono definiti dalla Giunta regionale di concerto con gli indirizzi definiti dal Comitato di cui all'articolo 8;
 - 5) le operazioni di garanzia concesse a favore di imprese che beneficiano di un credito bancario garantito dallo strumento Abruzzo Crea, nell'ambito del POR FESR Abruzzo 2014/2020:
 - 1.1) sono rilasciate, senza alcuna distinzione, in misura pari all'80% del credito bancario sottostante;
 - 1.2) beneficiano della sospensione del pagamento delle rate del prestito sottostante, prevedendo l'estensione della garanzia pubblica per il corrispondente periodo di allungamento del piano di ammortamento;
 - 1.3) sono estese alle imprese e partite iva gia' beneficiari di uno scoperto di conto corrente per consentire di ottenere un aumento del fido bancario;
 - 1.4) le garanzie sono prioritariamente rilasciate a favore di imprese che richiedono importi inferiori a euro 100.000,00.
4. Durante la sospensione delle attivita' socio-sanitarie e socioassistenziali nei centri diurni per persone con disabilita', considerata l'emergenza di protezione civile e il conseguente stato di necessita', la Giunta regionale e il Dipartimento



competente per materia adottano ogni provvedimento utile al fine di garantire l'erogazione delle prestazioni socio-sanitarie e socio-assistenziali in favore di persone con disabilità, senza nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio regionale. Le prestazioni sono erogate, in forma individuale e domiciliare, avvalendosi del personale disponibile già impiegato in tali servizi, dipendente da soggetti privati che operano in convenzione, concessione o appalto. I servizi, secondo le priorità definite dal Dipartimento competente per materia, possono essere svolti anche tramite coproiezioni con gli enti gestori, impiegando i medesimi operatori ed i fondi ordinari destinati a tale finalità, alle stesse condizioni assicurative sinora previste, adottando specifici protocolli che definiscano tutte le misure necessarie per assicurare la massima tutela della salute di operatori ed utenti.

5. Eventuali ulteriori interventi straordinari che si rendono indispensabili per garantire la tenuta del sistema produttivo regionale sono autorizzati, per le sole finalità della presente legge, previa verifica della compatibilità, coerenza e sostenibilità finanziaria degli stessi rispetto alla normativa nazionale ed in raccordo con quanto definito con le altre Amministrazioni regionali in sede di Conferenza Stato - Regioni.
6. La Giunta regionale adotta gli atti necessari presso la Conferenza Unificata Stato-Regioni per la sospensione dell'applicazione del dettato dell'articolo 18, comma 1, lettera r) del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 (Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59).
7. La Giunta regionale promuove e sostiene iniziative "Compra abruzzese" finalizzate a incentivare l'offerta e l'acquisto da parte dei cittadini di prodotti del territorio regionale con le risorse di cui al presente articolo.
8. Il Comitato di cui all'articolo 8 può proporre, in conformità con le finalità di cui all'articolo 1, ulteriori misure secondo le procedure di cui al comma 4 dell'articolo 8.

Riferimenti normativi

I testi vigenti alla data della presente pubblicazione delle disposizioni normative citate dalla legge regionale inserire qui la data e il numero della legge "Disposizioni contabili per la gestione del bilancio 2020/2022, modifiche ed integrazioni a leggi regionali ed ulteriori disposizioni urgenti ed indifferibili" sono i seguenti:

REGIO DECRETO 16 MARZO 1942, N. 262

Approvazione del testo del Codice civile.

Art. 2112

(Mantenimento dei diritti dei lavoratori in caso di trasferimento d'azienda)

In caso di trasferimento d'azienda, il rapporto di lavoro continua con il cessionario ed il lavoratore conserva tutti i diritti che ne derivano.

Il cedente ed il cessionario sono obbligati, in solido, per tutti i crediti che il lavoratore aveva al tempo del trasferimento. Con le procedure di cui agli articoli 410 e 411 del codice di procedura civile il lavoratore può consentire la liberazione del cedente dalle obbligazioni derivanti dal rapporto di lavoro.

Il cessionario è tenuto ad applicare i trattamenti economici e normativi previsti dai contratti collettivi nazionali, territoriali ed aziendali vigenti alla data del trasferimento, fino alla loro scadenza, salvo che siano sostituiti da altri contratti collettivi applicabili all'impresa del cessionario. L'effetto di sostituzione si produce esclusivamente fra contratti collettivi del medesimo livello.

Ferma restando la facoltà di esercitare il recesso ai sensi della normativa in materia di licenziamenti, il trasferimento d'azienda non costituisce di per sé motivo di licenziamento. Il lavoratore, le cui condizioni di lavoro subiscono una sostanziale modifica nei tre mesi successivi al trasferimento d'azienda, può rassegnare le proprie dimissioni con gli effetti di cui all'articolo 2119, primo comma.

Ai fini e per gli effetti di cui al presente articolo si intende per trasferimento d'azienda qualsiasi operazione che, in seguito a cessione contrattuale o fusione, comporti il mutamento nella titolarità di un'attività economica organizzata, con o senza scopo di lucro, preesistente al trasferimento e che conserva nel trasferimento la propria identità a prescindere dalla tipologia negoziale o dal provvedimento sulla base del quale il trasferimento è attuato ivi compresi l'usufrutto o l'affitto di azienda. Le disposizioni del presente articolo si applicano altresì al trasferimento di parte dell'azienda, intesa come articolazione funzionalmente autonoma di un'attività economica organizzata, identificata come tale dal cedente e dal cessionario al momento del suo trasferimento.

Nel caso in cui l'alienante stipuli con l'acquirente un contratto di appalto la cui esecuzione avviene utilizzando il ramo d'azienda oggetto di cessione, tra appaltante e appaltatore opera un regime di solidarietà di cui all'articolo 29, comma 2, del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276.

LEGGE 11 GENNAIO 1996, N. 23

Norme per l'edilizia scolastica.



(Anagrafe dell'edilizia scolastica)

1. Il Ministero della pubblica istruzione realizza e cura l'aggiornamento, nell'ambito del proprio sistema informativo e con la collaborazione degli enti locali interessati, di un'anagrafe nazionale dell'edilizia scolastica diretta ad accertare la consistenza, la situazione e la funzionalita' del patrimonio edilizio scolastico. Detta anagrafe e' articolata per regioni e costituisce lo strumento conoscitivo fondamentale ai fini dei diversi livelli di programmazione degli interventi nel settore.
2. La metodologia e le modalita' di rilevazione per la realizzazione dell'anagrafe nazionale di cui al comma 1 sono determinate dal Ministro della pubblica istruzione, con proprio decreto, sentito l'Osservatorio per l'edilizia scolastica.
3. Per la programmazione delle opere di edilizia scolastica, le regioni e gli enti locali interessati possono avvalersi dei dati dell'anagrafe nazionale di cui al comma 1, dei quali possono chiedere la disponibilita' anche sotto forma di supporti magnetici.
4. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, entro due anni dalla data di entrata in vigore della presente legge, realizzano le rispettive articolazioni dell'anagrafe nazionale di cui al comma 1 in base agli indirizzi definiti dall'Osservatorio per l'edilizia scolastica.
5. Per le finalita' di cui al presente articolo e' autorizzata la spesa di lire 20 miliardi per il 1995 e di lire 200 milioni annui a decorrere dal 1996.

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 1 DICEMBRE 1999, N. 503

Regolamento recante norme per l'istituzione della Carta dell'agricoltore e del pescatore e dell'anagrafe delle aziende agricole, in attuazione dell'articolo 14, comma 3, del decreto legislativo 30 aprile 1998, n. 173.

Art. 1

(Anagrafe delle aziende agricole)

1. L'anagrafe delle aziende agricole, di seguito denominata anagrafe, istituita ai sensi dell'articolo 14, comma 3, del decreto legislativo 30 aprile 1998, n. 173, all'interno del Sistema informativo agricolo nazionale (SIAN), integrato con i sistemi informativi regionali, raccoglie le notizie relative ai soggetti pubblici e privati, identificati dal codice fiscale, esercenti attivita' agricola, agroalimentare, forestale e della pesca, che intrattengano a qualsiasi titolo rapporti con la pubblica amministrazione centrale o locale, di seguito denominati "aziende".
2. Il codice fiscale costituisce il codice unico di identificazione aziende agricole, di seguito CUAA. Il CUAA deve essere utilizzato in tutti i rapporti con la pubblica amministrazione.
3. A ciascuna azienda fa capo una o piu' unita' tecnico-economiche, di seguito denominata unita'; per unita' si intende l'insieme dei mezzi di produzione, degli stabilimenti e delle unita' zootecniche e acquicole condotte a qualsiasi titolo dal medesimo soggetto per una specifica attivita' economica, ubicato in una porzione di territorio, identificata nell'ambito dell'anagrafe tramite il codice ISTAT del comune ove ricade in misura prevalente, e avente una propria autonomia produttiva.

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 28 DICEMBRE 2000, N. 445

Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa.

Art. 47

(Dichiarazioni sostitutive dell'atto di notorieta')

1. L'atto di notorieta' concernente stati, qualita' personali o fatti che siano a diretta conoscenza dell'interessato e' sostituito da dichiarazione resa e sottoscritta dal medesimo con la osservanza delle modalita' di cui all'articolo 38.
2. La dichiarazione resa nell'interesse proprio del dichiarante puo' riguardare anche stati, qualita' personali e fatti relativi ad altri soggetti di cui egli abbia diretta conoscenza.
3. Fatte salve le eccezioni espressamente previste per legge, nei rapporti con la pubblica amministrazione e con i concessionari di pubblici servizi, tutti gli stati, le qualita' personali e i fatti non espressamente indicati nell'articolo 46 sono comprovati dall'interessato mediante la dichiarazione sostitutiva di atto di notorieta'.
4. Salvo il caso in cui la legge preveda espressamente che la denuncia all'Autorita' di Polizia Giudiziaria e' presupposto necessario per attivare il procedimento amministrativo di rilascio del duplicato di documenti di riconoscimento o comunque attestanti stati e qualita' personali dell'interessato, lo smarrimento dei documenti medesimi e' comprovato da chi ne richiede il duplicato mediante dichiarazione sostitutiva.

DECRETO LEGISLATIVO 22 GENNAIO 2004, N. 42

Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137.

Art. 135

(Pianificazione paesaggistica)

1. Lo Stato e le regioni assicurano che tutto il territorio sia adeguatamente conosciuto, salvaguardato, pianificato e gestito in ragione dei differenti valori espressi dai diversi contesti che lo costituiscono. A tale fine le regioni



sottopongono a specifica normativa d'uso il territorio mediante piani paesaggistici, ovvero piani urbanistico-territoriali con specifica considerazione dei valori paesaggistici, entrambi di seguito denominati: "piani paesaggistici". L'elaborazione dei piani paesaggistici avviene congiuntamente tra Ministero e regioni, limitatamente ai beni paesaggistici di cui all'articolo 143, comma 1, lettere b), c) e d), nelle forme previste dal medesimo articolo 143.

2. I piani paesaggistici, con riferimento al territorio considerato, ne riconoscono gli aspetti e i caratteri peculiari, nonché le caratteristiche paesaggistiche, e ne delimitano i relativi ambiti.
3. In riferimento a ciascun ambito, i piani predispongono specifiche normative d'uso, per le finalità indicate negli articoli 131 e 133, ed attribuiscono adeguati obiettivi di qualità.
4. Per ciascun ambito i piani paesaggistici definiscono apposite prescrizioni e previsioni ordinate in particolare:
 - a) alla conservazione degli elementi costitutivi e delle morfologie dei beni paesaggistici sottoposti a tutela, tenuto conto anche delle tipologie architettoniche, delle tecniche e dei materiali costruttivi, nonché delle esigenze di ripristino dei valori paesaggistici;
 - b) alla riqualificazione delle aree compromesse o degradate;
 - c) alla salvaguardia delle caratteristiche paesaggistiche degli altri ambiti territoriali, assicurando, al contempo, il minor consumo del territorio;
 - d) alla individuazione delle linee di sviluppo urbanistico ed edilizio, in funzione della loro compatibilità con i diversi valori paesaggistici riconosciuti e tutelati, con particolare attenzione alla salvaguardia dei paesaggi rurali e dei siti inseriti nella lista del patrimonio mondiale dell'UNESCO.

Art. 140

(Dichiarazione di notevole interesse pubblico e relative misure di conoscenza)

1. La regione, sulla base della proposta della commissione, esaminati le osservazioni e i documenti e tenuto conto dell'esito dell'eventuale inchiesta pubblica, entro sessanta giorni dalla data di scadenza dei termini di cui all'articolo 139, comma 5, emana il provvedimento relativo alla dichiarazione di notevole interesse pubblico degli immobili e delle aree indicati, rispettivamente, alle lettere a) e b) e alle lettere c) e d) del comma 1 dell'articolo 136.
2. La dichiarazione di notevole interesse pubblico detta la specifica disciplina intesa ad assicurare la conservazione dei valori espressi dagli aspetti e caratteri peculiari del territorio considerato. Essa costituisce parte integrante del piano paesaggistico e non è suscettibile di rimozioni o modifiche nel corso del procedimento di redazione o revisione del piano medesimo.
3. La dichiarazione di notevole interesse pubblico, quando ha ad oggetto gli immobili indicati alle lettere a) e b) dell'articolo 136, comma 1, è notificata al proprietario, possessore o detentore, depositata presso ogni comune interessato e trascritta, a cura della regione, nei registri immobiliari. Ogni dichiarazione di notevole interesse pubblico è pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e nel Bollettino ufficiale della regione.
4. Copia della Gazzetta Ufficiale è affissa per novanta giorni all'albo pretorio di tutti i comuni interessati. Copia della dichiarazione e delle relative planimetrie resta depositata a disposizione del pubblico presso gli uffici dei comuni interessati.
5. *[COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 26 MARZO 2008 N. 63].*

Art. 141

(Provvedimenti ministeriali)

1. Le disposizioni di cui agli articoli 139 e 140 si applicano anche ai procedimenti di dichiarazione di notevole interesse pubblico di cui all'articolo 138, comma 3. In tale caso i comuni interessati, ricevuta la proposta di dichiarazione formulata dal soprintendente, provvedono agli adempimenti indicati all'articolo 139, comma 1, mentre agli adempimenti indicati ai commi 2, 3 e 4 del medesimo articolo 139 provvede direttamente il soprintendente.
2. Il Ministero, valutate le eventuali osservazioni presentate ai sensi del detto articolo 139, comma 5, e sentito il competente Comitato tecnico-scientifico, adotta la dichiarazione di notevole interesse pubblico, a termini dell'articolo 140, commi 1 e 2, e ne cura la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e nel Bollettino ufficiale della regione.
3. Il soprintendente provvede alla notifica della dichiarazione, al suo deposito presso i comuni interessati e alla sua trascrizione nei registri immobiliari, ai sensi dell'articolo 140, comma 3.
4. La trasmissione ai comuni del numero della Gazzetta Ufficiale contenente la dichiarazione, come pure la trasmissione delle relative planimetrie, è fatta dal Ministero, per il tramite della soprintendenza, entro dieci giorni dalla data di pubblicazione del numero predetto. La soprintendenza vigila sull'adempimento, da parte di ogni comune interessato, di quanto prescritto dall'articolo 140, comma 4, e ne dà comunicazione al Ministero.
5. Se il provvedimento ministeriale di dichiarazione non è adottato nei termini di cui all'articolo 140, comma 1, allo scadere dei detti termini, per le aree e gli immobili oggetto della proposta di dichiarazione, cessano gli effetti di cui all'articolo 146, comma 1.



Art. 141-bis

(Integrazione del contenuto delle dichiarazioni di notevole interesse pubblico)

1. Il Ministero e le regioni provvedono ad integrare le dichiarazioni di notevole interesse pubblico rispettivamente adottate con la specifica disciplina di cui all'articolo 140, comma 2.
2. Qualora le regioni non provvedano alle integrazioni di loro competenza entro il 31 dicembre 2009, il Ministero provvede in via sostitutiva. La procedura di sostituzione e' avviata dalla soprintendenza ed il provvedimento finale e' adottato dal Ministero, sentito il competente Comitato tecnico-scientifico.
3. I provvedimenti integrativi adottati ai sensi dei commi 1 e 2 producono gli effetti previsti dal secondo periodo del comma 2 dell'articolo 140 e sono sottoposti al regime di pubblicita' stabilito dai commi 3 e 4 del medesimo articolo.

Art. 143

(Piano paesaggistico)

1. L'elaborazione del piano paesaggistico comprende almeno:
 - a) ricognizione del territorio oggetto di pianificazione, mediante l'analisi delle sue caratteristiche paesaggistiche, impresse dalla natura, dalla storia e dalle loro interrelazioni, ai sensi degli articoli 131 e 135;
 - b) ricognizione degli immobili e delle aree dichiarati di notevole interesse pubblico ai sensi dell'articolo 136, loro delimitazione e rappresentazione in scala idonea alla identificazione, nonche' determinazione delle specifiche prescrizioni d'uso, a termini dell'articolo 138, comma 1, fatto salvo il disposto di cui agli articoli 140, comma 2, e 141-bis;
 - c) ricognizione delle aree di cui al comma 1 dell'articolo 142, loro delimitazione e rappresentazione in scala idonea alla identificazione, nonche' determinazione di prescrizioni d'uso intese ad assicurare la conservazione dei caratteri distintivi di dette aree e, compatibilmente con essi, la valorizzazione;
 - d) eventuale individuazione di ulteriori immobili od aree, di notevole interesse pubblico a termini dell'articolo 134, comma 1, lettera c), loro delimitazione e rappresentazione in scala idonea alla identificazione, nonche' determinazione delle specifiche prescrizioni d'uso, a termini dell'articolo 138, comma 1;
 - e) individuazione di eventuali, ulteriori contesti, diversi da quelli indicati all'articolo 134, da sottoporre a specifiche misure di salvaguardia e di utilizzazione;
 - f) analisi delle dinamiche di trasformazione del territorio ai fini dell'individuazione dei fattori di rischio e degli elementi di vulnerabilita' del paesaggio, nonche' comparazione con gli altri atti di programmazione, di pianificazione e di difesa del suolo;
 - g) individuazione degli interventi di recupero e riqualificazione delle aree significativamente compromesse o degradate e degli altri interventi di valorizzazione compatibili con le esigenze della tutela;
 - h) individuazione delle misure necessarie per il corretto inserimento, nel contesto paesaggistico, degli interventi di trasformazione del territorio, al fine di realizzare uno sviluppo sostenibile delle aree interessate;
 - i) individuazione dei diversi ambiti e dei relativi obiettivi di qualita', a termini dell'articolo 135, comma 3.
2. Le regioni, il Ministero ed il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare possono stipulare intese per la definizione delle modalita' di elaborazione congiunta dei piani paesaggistici, salvo quanto previsto dall'articolo 135, comma 1, terzo periodo. Nell'intesa e' stabilito il termine entro il quale deve essere completata l'elaborazione del piano. Il piano e' oggetto di apposito accordo fra pubbliche amministrazioni, ai sensi dell'articolo 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241. L'accordo stabilisce altresì i presupposti, le modalita' ed i tempi per la revisione del piano, con particolare riferimento all'eventuale sopravvenienza di dichiarazioni emanate ai sensi degli articoli 140 e 141 o di integrazioni disposte ai sensi dell'articolo 141-bis. Il piano e' approvato con provvedimento regionale entro il termine fissato nell'accordo. Decorso inutilmente tale termine, il piano, limitatamente ai beni paesaggistici di cui alle lettere b), c) e d) del comma 1, e' approvato in via sostitutiva con decreto del Ministro, sentito il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare.
3. Approvato il piano paesaggistico, il parere reso dal soprintendente nel procedimento autorizzatorio di cui agli articoli 146 e 147 e' vincolante in relazione agli interventi da eseguirsi nell'ambito dei beni paesaggistici di cui alle lettere b), c) e d) del comma 1, salvo quanto disposto al comma 4, nonche' quanto previsto dall'articolo 146, comma 5.
4. Il piano puo' prevedere:
 - a) la individuazione di aree soggette a tutela ai sensi dell'articolo 142 e non interessate da specifici procedimenti o provvedimenti ai sensi degli articoli 136, 138, 139, 140, 141 e 157, nelle quali la realizzazione di interventi puo' avvenire previo accertamento, nell'ambito del procedimento ordinato al rilascio del titolo edilizio, della conformita' degli interventi medesimi alle previsioni del piano paesaggistico e dello strumento urbanistico comunale;
 - b) la individuazione delle aree gravemente compromesse o degradate nelle quali la realizzazione degli interventi effettivamente volti al recupero ed alla riqualificazione non richiede il rilascio dell'autorizzazione di cui all'articolo 146.
5. L'entrata in vigore delle disposizioni di cui al comma 4 e' subordinata all'approvazione degli strumenti urbanistici adeguati al piano paesaggistico, ai sensi dell'articolo 145, commi 3 e 4.



6. Il piano puo' anche subordinare l'entrata in vigore delle disposizioni che consentono la realizzazione di interventi senza autorizzazione paesaggistica, ai sensi del comma 4, all'esito positivo di un periodo di monitoraggio che verifichi l'effettiva conformita' alle previsioni vigenti delle trasformazioni del territorio realizzate.
7. Il piano prevede comunque che nelle aree di cui al comma 4, lettera a), siano effettuati controlli a campione sugli interventi realizzati e che l'accertamento di significative violazioni delle previsioni vigenti determini la reintroduzione dell'obbligo dell'autorizzazione di cui agli articoli 146 e 147, relativamente ai comuni nei quali si sono rilevate le violazioni.
8. Il piano paesaggistico puo' individuare anche linee-guida prioritarie per progetti di conservazione, recupero, riqualificazione, valorizzazione e gestione di aree regionali, indicandone gli strumenti di attuazione, comprese le misure incentivanti.
9. A far data dall'adozione del piano paesaggistico non sono consentiti, sugli immobili e nelle aree di cui all'articolo 134, interventi in contrasto con le prescrizioni di tutela previste nel piano stesso. A far data dalla approvazione del piano le relative previsioni e prescrizioni sono immediatamente cogenti e prevalenti sulle previsioni dei piani territoriali ed urbanistici.

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 13 SETTEMBRE 2005, N. 296

Regolamento concernente i criteri e le modalita' di concessione in uso e in locazione dei beni immobili appartenenti allo Stato.

Art. 12

(Misura del canone e modalita' di determinazioni)

1. Le concessioni e locazioni in favore dei soggetti di cui all'articolo 11 sono assentite o stipulate per un canone annuo non inferiore al dieci per cento e non superiore al cinquanta per cento di quello determinato dai competenti uffici dell'Agenzia del demanio sulla base dei valori in comune commercio.
2. L'effettiva determinazione del canone nei limiti percentuali sopra stabiliti e' operata da una apposita commissione istituita presso la direzione generale dell'Agenzia del demanio e composta da: un dirigente della direzione generale dell'Agenzia del demanio, in qualita' di Presidente e da tre tecnici esperti nel settore facenti parte delle strutture centrale e periferiche dell'Agenzia del demanio in qualita' di componenti. La partecipazione alla commissione non comporta la corresponsione di emolumenti o compensi di alcun genere.
3. La commissione di cui al comma 2 effettua la determinazione del canone sulla base di criteri che tengano conto:
 - a) dell'ubicazione e consistenza dell'immobile;
 - b) dello stato di vetusta' e conseguente approssimativa quantificazione dell'impegno di manutenzione sia ordinaria sia straordinaria a carico del concessionario o locatario;
 - c) della durata della concessione o locazione; d) delle particolari iniziative progettuali di promozione dell'immobile, ove il concessionario intervenga con finanziamenti propri.
4. L'ammontare del canone e' adeguato annualmente in misura corrispondente alla variazione accertata dall'ISTAT dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati verificatasi nell'anno precedente.

DECRETO LEGISLATIVO 23 GIUGNO 2011, N. 118

Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42.

Art. 73

(Riconoscimento di legittimita' di debiti fuori bilancio delle Regioni)

1. Il Consiglio regionale riconosce con legge, la legittimita' dei debiti fuori bilancio derivanti da:
 - a) sentenze esecutive;
 - b) copertura dei disavanzi di enti, societa' ed organismi controllati, o, comunque, dipendenti dalla Regione, purché il disavanzo derivi da fatti di gestione;
 - c) ricapitalizzazione, nei limiti e nelle forme previste dal codice civile o da norme speciali, delle societa' di cui alla lettera b);
 - d) procedure espropriative o di occupazione d'urgenza per opere di pubblica utilita';
 - e) acquisizione di beni e servizi in assenza del preventivo impegno di spesa.
2. Per il pagamento la Regione puo' provvedere anche mediante un piano di rateizzazione, della durata di tre esercizi finanziari compreso quello in corso, convenuto con i creditori.
3. Qualora il bilancio della Regione non rechi le disponibilita' finanziarie sufficienti per effettuare le spese conseguenti al riconoscimento dei debiti fuori bilancio, la Regione e' autorizzata a deliberare aumenti, sino al limite massimo consentito dalla vigente legislazione, dei tributi, delle addizionali, delle aliquote ovvero delle maggiorazioni di aliquote ad essa attribuite, nonche' ad elevare ulteriormente la misura dell'imposta regionale di cui all' art. 17, comma 1, del decreto legislativo 21 dicembre 1990, n. 398, fino a un massimo di cinque centesimi per litro, ulteriori rispetto alla misura massima consentita.



4. Al riconoscimento della legittimità dei debiti fuori bilancio di cui al comma 1, lettera a), il Consiglio regionale o la Giunta regionale provvedono entro trenta giorni dalla ricezione della relativa proposta. Decorso inutilmente tale termine, la legittimità di detto debito si intende riconosciuta.

LEGGE 7 APRILE 2014, N. 56

Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni.

Art. 1

(OMISSIS)

91. Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sentite le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative, lo Stato e le regioni individuano in modo puntuale, mediante accordo sancito nella Conferenza unificata, le funzioni di cui al comma 89 oggetto del riordino e le relative competenze.

(OMISSIS)

LEGGE 28 DICEMBRE 2015, N. 208

Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2016).

Art. 1

(OMISSIS)

60. All'articolo 11, comma 1, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 13 settembre 2005, n. 296, dopo la lettera g) e' aggiunta la seguente:

«g-bis) le associazioni sportive dilettantistiche, le quali:

- 1) non hanno fini di lucro;
- 2) sono affiliate alle federazioni sportive nazionali o agli enti nazionali di promozione sportiva riconosciuti ai sensi delle leggi vigenti;
- 3) svolgono attività sportiva dilettantistica, come definita dalla normativa regolamentare degli organismi affiliati».

(OMISSIS)

648. Per il completo sviluppo del sistema di trasporto intermodale, il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e' altresì autorizzato a concedere contributi per servizi di trasporto ferroviario intermodale in arrivo e in partenza da nodi logistici e portuali in Italia. A tal fine e' autorizzata la spesa annua di 20 milioni di euro per ciascuno degli anni 2016, 2017 e 2018. Agli stessi fini puo' essere utilizzata quota parte delle risorse di cui all'articolo 1, comma 150, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

649. L'individuazione dei beneficiari, la commisurazione degli aiuti, le modalità e le procedure per l'attuazione degli interventi di cui ai commi 647 e 648 sono disciplinate con regolamento adottato, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da sottoporre, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, a notifica preventiva alla Commissione europea, ai sensi dell'articolo 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea.

(OMISSIS)

LEGGE REGIONALE 2 MAGGIO 1995, N. 94

Premio Internazionale Ignazio Silone.

Art. 6


All'onere derivante dell'applicazione della presente legge, valutato per l'anno 1995 in lire 100.000.000, si provvede con le seguenti variazioni in termini di competenza e cassa, nello stato di previsione della spesa del bilancio per il medesimo esercizio finanziario:

- Cap. 323000 denominato: "Fondo globale occorrente per far fronte ad oneri conseguenti a nuovi provvedimenti legislativi riguardanti spese correnti" - in diminuzione lire 100.000.000;
- Cap. 61626 che assume la nuova seguente denominazione: "Premio Internazionale Ignazio Silone" - in aumento lire 100.000.000.

[COMMA ABROGATO DALL'ART. 6, COMMA 1, L.R. 27 APRILE 2017, N. 29]

LEGGE REGIONALE 25 OTTOBRE 1996, N. 96

Norme per l'assegnazione e la gestione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica e per la determinazione dei relativi canoni di locazione.



Art. 22
(Elementi per la determinazione del canone)

Per la determinazione del canone di locazione degli alloggi di cui all'art. 1 degli enti gestori tengono conto dei caratteri oggettivi degli alloggi e del reddito complessivo del nucleo familiare degli assegnatari.

Il reddito complessivo del nucleo familiare degli assegnatari e' determinato ai sensi del precedente art. 2, lett. f).

In relazione ai caratteri oggettivi degli alloggi gli enti gestori definiscono il canone di locazione secondo le disposizioni di cui agli artt. dal 12 al 15, dal 17 al 24 della legge n. 392 del 1978, stabilendo in 3% del valore locativo dell'immobile locato il relativo tasso di rendimento. Ai soli fini del calcolo del canone di locazione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica disciplinati dalle norme della presente legge trova applicazione, la categoria catastale <<Abitazione di tipo popolare>> a cui corrisponde un coefficiente pari a 0,80.

Art. 23
(Classe demografica dei comuni)

I comuni con popolazione fino a 5.000 abitanti sono assimilati a quelli di cui al coefficiente f) del citato art. 17 della legge n. 392 del 1978.

Art. 24
(Ubicazione)

Per gli alloggi localizzati nei comuni con popolazione inferiore a 5.000 abitanti il coefficiente di ubicazione e' pari a 0,80.

Art. 25
(Calcolo del canone di locazione)

1. Il canone di locazione degli alloggi E.R.P. e' destinato a compensare i costi di gestione, compresi gli oneri fiscali, e a garantire la manutenzione ordinaria per la buona conservazione del patrimonio immobiliare. Eventuali eccedenze, al netto della fiscalita' e degli oneri finanziari, sono destinate al miglioramento e allo sviluppo del patrimonio abitativo destinato ai servizi abitativi pubblici.
2. Il canone di locazione e' calcolato avendo a riferimento:
 - a) il valore dell'immobile che tiene conto del costo di costruzione dell'edilizia pubblica, della dimensione e delle caratteristiche dell'alloggio, quali la classe demografica del comune, l'ubicazione, l'anno di costruzione o ristrutturazione, il livello di piano, lo stato di conservazione e manutenzione;
 - b) la condizione economica del nucleo familiare assegnatario misurata in base all'indicatore di situazione economica equivalente (ISEE).
3. Con regolamento regionale da adottare entro ventiquattro mesi dall'entrata in vigore del presente articolo, sono disciplinati le modalita' di calcolo, i requisiti per la determinazione del canone, la progressivita' del canone di locazione al variare della condizione economica del nucleo familiare assegnatario, nonche' il canone minimo di riferimento da applicarsi per i nuclei familiari in condizioni di indigenza.
4. Con l'entrata in vigore del regolamento saranno adeguate le norme relative alla determinazione dei limiti di reddito per l'accesso e per la permanenza.

Art. 26
(Aggiornamento del canone di locazione)

Il canone definito a norma dell'art. 25, comma 4 e' aggiornato annualmente dall'ente gestore in ragione del 30% dell'indice Istat dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati a decorrere dal 1o gennaio dell'anno successivo all'entrata in vigore della delibera C.I.P.E. del 13 marzo 1995.

Art. 28
(Aggiornamento periodico del reddito)


La situazione reddituale degli assegnatari e' aggiornata biennialmente dagli enti gestori nei termini e secondo le modalita' di cui al precedente art. 10.

L'eventuale variazione della collocazione degli assegnatari nelle fasce di reddito e del canone di locazione ha effetto dal 1o gennaio dell'anno successivo a quello per il quale e' stata accertata la modificazione della situazione reddituale.

Per accertata perdita di reddito dovuta a cause eccezionali quali: licenziamento, stato di vedovanza, morte di un percettore di reddito l'assegnatario o colui nei cui confronti sorge il diritto alla voltura del contratto puo' chiedere la revisione del canone di affitto con decorrenza dal mese successivo a quello della richiesta.

LEGGE REGIONALE 27 MARZO 1998, N. 21

Attivita' di monitoraggio, controllo, semplificazione e trasparenza nel settore delle OO.PP. con istituzione del CE.RE.MO.CO. e norme sulla partecipazione alle gare d'appalto della Regione Abruzzo.



(Snellimento delle procedure)

1. E' ammessa la sostituzione delle certificazioni amministrative con dichiarazioni di responsabilita' sottoscritte ai sensi della legge 4 gennaio 1968, n. 15 nonche' ai sensi della legge 15 maggio 1997, n. 127 in relazione alla documentazione di fatti, stati e qualita' inerenti l'impresa e le persone degli amministratori, soci e direttori tecnici delle stesse, nonche' in relazione ad ogni eventuale ulteriore dato rilevante ai fini dell'ammissione a pubbliche gare, in quanto attestabile tramite apposite certificazioni amministrative.
2. La dichiarazione dovra' specificare anche, a pena esclusione dalla gara, il C.C.N.L. adottato dall'impresa, nonche' la regolarita' dei versamenti contributivi ed assicurativi I.N.P.S., I.N.A.I.L., Casse Edili previste dai C.C.N.L. di categoria ed il codice di iscrizione a quest'ultime.
3. La dichiarazione sostitutiva deve essere resa in forma cumulativa secondo lo schema che verra' stabilito con apposito atto della Giunta regionale.

Art. 3

(Dichiarazioni sulla capacita' economica, finanziaria e tecnica)

1. Le dichiarazioni inerenti la capacita' economica e finanziaria e la capacita' tecnica dell'impresa richieste per la partecipazione alle procedure di gara sono rese tramite apposite schede di autocertificazione, predisposte secondo lo schema che verra' stabilito con apposito atto della Giunta regionale e debitamente compilate e sottoscritte ai sensi della legge 4 gennaio 1968, n. 15 dal legale rappresentante dell'impresa.
2. Le suddette dichiarazioni non possono essere sostitutive delle certificazioni bancarie o assicurative previste dalla vigente normativa nazionale.

Art. 6

(Collegamento e partecipazione)

1. Ai fini di garantire una corretta conoscenza delle forme, degli esiti delle gare, nonche' dello stato di esecuzione delle relative opere, la Regione istituisce un sistema di raccolta dati a mezzo di schede di rilevazione che devono essere compilate dalle Amministrazioni appaltanti.
2. Tutte le Amministrazioni regionali di cui all'art. 1, comma 2 sono tenute ad inviare alla Regione Abruzzo, Settore Lavori Pubblici e Politica della Casa, i dati relativi agli appalti ed alle concessioni secondo le modalita' ed i tempi che saranno stabilite con apposito atto della Giunta regionale.
3. Le Amministrazioni che, avendone la conoscenza, non produrranno i dati richiesti, oltre alla sanzione generale di cui all'art. 1, comma 4, subiranno anche la sospensione dell'erogazione del finanziamento relativo alla specifica opera per la quale non sono stati inviati i dati con la tempestiva e la periodicitá richiesta; restano a carico del soggetto inadempiente eventuali oneri conseguenti, ivi compresi quelli relativi alle erogazioni ed eventuali interessi maturati dall'impresa esecutrice.
4. I Comuni, in aggiunta a quanto innanzi previsto, provvedono ad inviare anche i dati relativi alle quantita' ed al tipo delle concessioni edilizie e delle autorizzazioni rilasciate, alla volumetria delle opere di nuova costruzione e di recupero, nonche' ogni altro dato ritenuto utile, secondo le modalita' definite dalla Giunta regionale con l'atto di cui al secondo comma del presente articolo.

LEGGE REGIONALE 10 LUGLIO 2002, N. 13

Pianificazione e sviluppo del comparto trasporti. Norme di finanziamento e di organizzazione.

Art. 1

1. La Regione Abruzzo per definire le strategie di sviluppo dei trasporti destina la somma di Euro 1.549.370,70 per la redazione del Piano regionale Integrato dei Trasporti di cui all'art. 9 della L.R. n. 152/1998, del Piano dei bacini sciistici di cui all'art. 33 della L.R. n. 61/1983, nonche' per la redazione dei Programmi attuativi e di studi di settore e consulenze per l'attuazione del PRIT, compreso il Programma Triennale dei servizi di cui all'art. 10 della L.R. n. 152/1998.
2. La ripartizione dei fondi per la redazione dei singoli interventi di cui al comma 1 è stabilita con provvedimento della Giunta regionale.

LEGGE REGIONALE 8 MARZO 2005, N. 24

Testo Unico in materia di sistemi di trasporto a mezzo di impianti a fune, o ad essi assimilati, piste da sci ed infrastrutture accessorie.

Art. 5

(Programmazione del territorio e previsioni urbanistiche)

1. L'individuazione delle aree sciabili attrezzate è effettuata dagli strumenti urbanistici di pianificazione regionale, con particolare riguardo ad un organico e coordinato sviluppo generale, nonche' al corretto e razionale uso del territorio, alla salvaguardia delle bellezze paesaggistiche, alla tutela dell'ambiente, allo sviluppo delle attività produttive e all'incremento del turismo.



2. La programmazione e la realizzazione degli interventi nelle aree sciabili attrezzate vengono effettuate in conformità agli indirizzi generali e agli obiettivi della programmazione regionale mediante la redazione di un Piano dei Bacini Sciistici (P.d.B.S.), da redigersi a norma della L.R. 10 luglio 2002, n. 13 e successive modifiche ed integrazioni,.
3. Gli strumenti di pianificazione territoriale di cui al comma 2 del presente articolo sono approvati dalla Regione, previa consultazione con gli Enti di governo del territorio interessati.
4. La Regione verifica l'osservanza delle norme sulla programmazione in sede di esame dei progetti relativi alle aree sciabili attrezzate.
5. Fatte salve le competenze urbanistiche-edilizie locali, in attesa della entrata in vigore del P.d.B.S. la Giunta regionale, d'intesa con la Commissione Consiliare competente e sulla base di progetti preliminari, autorizza la successiva approvazione dei progetti di impianti a fune, o ad essi assimilati, piste da sci ed infrastrutture accessorie.

LEGGE REGIONALE 20 NOVEMBRE 2013, N. 42

Norme in materia di Polizia amministrativa locale e modifiche alle leggi regionali 18/2001, 40/2010 e 68/2012.

Art. 23

(Osservatorio regionale di polizia locale e sicurezza urbana)

1. E' istituito l'osservatorio regionale di polizia locale e sicurezza urbana, di seguito denominato "osservatorio".
2. Presso l'osservatorio e' costituito un sistema informatizzato per la raccolta di leggi, decreti, circolari e quant'altro attiene all'attivita' della polizia locale e della sicurezza urbana. L'osservatorio e' dotato, inoltre, di un apposito portale internet alla cui gestione prende parte la polizia locale, al quale possono accedere anche i cittadini e le imprese per usufruire di servizi informativi e di altre utilita' in materia di polizia locale e sicurezza urbana.
3. L'osservatorio, in particolare, persegue le seguenti finalita':
 - a) fornire alla polizia locale un sostegno operativo all'espletamento delle funzioni ad essa attribuite;
 - b) uniformare i protocolli operativi, la modulistica e diramare circolari sull'interpretazione delle norme di interesse della polizia locale e della sicurezza urbana, anche avvalendosi di organismi di ricerca e formazione a supporto della pubblica amministrazione;
 - c) offrire al cittadino e alle imprese una possibilita' di informazione e di contatto diretto con la polizia locale;
 - d) predisporre la relazione annuale di cui all'articolo 28, comma 2.
4. L'attivita' dell'osservatorio e' svolta in collaborazione con gli enti locali territoriali e con il Comitato consultivo di cui all'articolo 25, all'attivita' del quale l'osservatorio fornisce anche supporto tecnico.
5. Le modalita' organizzative e di funzionamento dell'osservatorio sono disciplinate con apposito provvedimento della Giunta regionale.

LEGGE REGIONALE 20 OTTOBRE 2015, N. 32

Disposizioni per il riordino delle funzioni amministrative delle Province in attuazione della Legge 56/2014.

Art. 7


(Linee guida per l'individuazione e il trasferimento di beni e risorse umane, finanziarie, strumentali e organizzative)

1. Nel rispetto dei principi di cui alla presente legge, del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 26 settembre 2014 (Criteri per l'individuazione dei beni e delle risorse finanziarie, umane, strumentali e organizzative connesse con l'esercizio delle funzioni provinciali), della correlazione tra funzioni da trasferire e personale addetto alle medesime alla data dell'8 aprile 2014 e della garanzia dei rapporti di lavoro a tempo indeterminato e a quelli a tempo determinato fino alla scadenza per essi prevista, entro 30 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, la Giunta regionale, su proposta dell'Osservatorio regionale per la riforma delle Province di cui al punto 13, lettera b) dell'Accordo stipulato ai sensi dell'articolo 1, comma 91, della L. 56/2014 previo esame congiunto con le OO.SS. maggiormente rappresentative, adotta linee guida con cui definisce criteri, modalita' e termini per la stipulazione degli accordi di cui agli articoli 8 e 10 relativi all'individuazione e al trasferimento dei beni, delle risorse umane, delle risorse finanziarie, delle risorse strumentali e organizzative connessi all'esercizio delle funzioni da allocare. Le linee guida prevedono un termine per la sottoscrizione degli accordi non superiore, di norma, a 60 giorni dall'approvazione del provvedimento amministrativo della Giunta regionale.
2. Ove le Amministrazioni interessate al riordino, in sede di Osservatorio regionale, non concordino sulla proposta da formulare alla Giunta entro il termine di cui al comma 1, la Giunta regionale assume le relative determinazioni.

Art. 8

(Disposizioni per il trasferimento delle funzioni alla Regione)

1. Ai fini del trasferimento delle funzioni di cui all'articolo 3, sulla base delle linee guida di cui all'articolo 7 e nel rispetto della normativa statale vigente, Regione e Province stipulano, nell'ambito dell'Osservatorio regionale, specifici accordi che disciplinano la effettiva decorrenza del trasferimento, le modalita' operative, nonche' l'entita' dei beni, delle risorse umane, finanziarie, strumentali e organizzative destinate dalla Provincia all'esercizio della singola funzione e individuano eventuali risorse aggiuntive rinvenibili a carico del bilancio regionale con la relativa



copertura finanziaria, in un quadro di piena e durevole sostenibilita'. Ciascun accordo puo' prevedere il trasferimento di una o piu' funzioni secondo criteri di gradualita'.

2. Fatto salvo quanto previsto al comma 3, gli accordi di cui al comma 1, entro trenta giorni dalla loro sottoscrizione, sono recepiti con legge regionale.
3. Se il trasferimento della funzione non prevede oneri a carico del bilancio regionale, ovvero la spesa derivante dall'esercizio della funzione risulta assicurata da stanziamenti di bilancio previsti dalla legge di stabilita' regionale, gli accordi di cui al comma 1 sono recepiti, negli stessi termini, con deliberazioni della Giunta regionale, pubblicate sul Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo (BURAT).
4. Gli accordi sono trasmessi dal Presidente della Giunta regionale al Ministero dell'interno, ai sensi e per gli effetti di cui al D.P.C.M. 26 settembre 2014.

Art. 9

(Disposizioni per il trasferimento dei beni e successione nei rapporti attivi e passivi)

1. Entro sei mesi dalla data di recepimento degli accordi ai sensi dell'articolo 8, la Regione e le Province adottano i provvedimenti amministrativi di competenza per il trasferimento dei beni, delle risorse strumentali e la successione nei rapporti attivi e passivi in corso da trasferire nel rispetto di quanto stabilito dal presente articolo.
2. Sono esclusi dalla successione e dal relativo trasferimento i residui attivi e passivi esistenti al 31 dicembre 2014 e i debiti e i crediti per prestazioni oggetto di obbligazioni scadute prima del trasferimento medesimo. E' altresì esclusa la successione nei rapporti passivi derivanti da fatti e comportamenti, anche di natura omissiva, posti in essere nell'esercizio delle funzioni oggetto di trasferimento.
3. [COMMA ABROGATO DALL'ART. 16, COMMA 6, L.R. 29 GENNAIO 2019, N. 1]
4. Sono altresì esclusi dalla successione la realizzazione di opere e interventi per i quali alla data di trasferimento della funzione e' gia' stato avviato il procedimento per l'individuazione del soggetto affidatario. Le Province concludono tali opere e interventi, mantengono la titolarita' dei rapporti attivi e passivi da essi generati, curano l'eventuale contenzioso e l'esecuzione delle sentenze che ad essi si riferiscono.
5. Restano altresì nella titolarita' delle Province i progetti e le attivita', in corso all'entrata in vigore della presente legge, anche relativi a funzioni diverse da quelle fondamentali, per i quali sono stati concessi finanziamenti a seguito di partecipazione a bandi pubblici per i quali detti enti sono stati individuati come soggetti attuatori dallo Stato o dalla Regione.
6. Per la conclusione delle attivita' di cui ai commi 3, 4 e 5 restano nella disponibilita' delle Province le risorse finanziarie gia' assegnate dalla Regione, dallo Stato e dall'Unione Europea.
7. Nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 1, comma 96, lett. b) della L. 56/2014 e del D.P.C.M. 26 settembre 2014, al fine di razionalizzare e contenere la spesa e di assicurare il principio dell'autosufficienza finanziaria dei servizi erogati, la Regione, sulla base degli accordi stipulati ai sensi dell'articolo 8, subentra nella partecipazione alle societa' e agli altri enti partecipati dalle Province che esercitano attivita' connesse alle funzioni di cui al comma 1 dell'articolo 3. In ogni caso, la Regione non subentra nelle partecipazioni alle societa' e agli enti che risultano in fase di scioglimento o di liquidazione, ovvero per i quali sussistono i presupposti per lo scioglimento o la messa in liquidazione.
8. Il trasferimento della funzione e' titolo per la revoca di finanziamenti concessi dalla Regione, per i quali non sussistono le condizioni di cui ai commi 3, 4 e 5.
9. Per la conclusione delle attivita' di cui al presente articolo, le Province possono avvalersi del personale trasferito alla Regione, secondo modalita' e criteri stabiliti negli accordi di cui all'articolo 8.

LEGGE REGIONALE 23 AGOSTO 2016, N. 27

Disposizioni in materia di Protezione Civile, iniziative a supporto del risanamento dell'ATER di Chieti, norme per l'efficientamento logistico delle societa' in house providing e degli enti e agenzie di cui agli articoli 55 e 56 dello Statuto e disposizioni inerenti il Fondo Sociale Europeo.

Art. 8

(Iniziative a supporto del risanamento dell'ATER di Chieti)

1. Al fine di sostenere il processo di risanamento in corso sulla base del piano industriale elaborato ai sensi della legge regionale 28 maggio 2015, n. 11 (Integrazione alla L.R. 21 luglio 1999, n. 44 (Norme per il riordino degli Enti di edilizia residenziale pubblica) e modifiche alle LL.RR. 20 ottobre 1996, n. 96 (Norme per l'assegnazione e la gestione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica e per la determinazione dei relativi canoni di locazione), 21 maggio 2015, n. 10 (Norme per l'alienazione e la valorizzazione del patrimonio di edilizia residenziale pubblica) e 10 gennaio 2012, n. 1 (Legge Finanziaria Regionale 2012)) si concede all'Azienda Territoriale per l'Edilizia Residenziale di Chieti un contributo sulle spese di funzionamento della somma di euro 200.000,00.
2. Il monitoraggio dell'attuazione del piano industriale di risanamento, con riferimento al mantenimento dell'equilibrio economico e finanziario, e' effettuato dal Dipartimento Opere pubbliche col supporto del Dipartimento Risorse, sulla base di una apposita certificazione annuale sottoscritta dagli organi dell'Azienda, corredata dal parere del revisore legale.



3. Per il fabbisogno di cassa connesso agli interventi di riparazione degli immobili di proprietà dell'ATER di Chieti danneggiati dal Sisma Abruzzo del 6 aprile 2009, appaltati e realizzati alla data di entrata in vigore della presente legge, ricompresi nel finanziamento disposto con la Deliberazione CIPE n. 23 del 20 febbraio 2015 (G.U. n. 154 del 6.7.2015), l'Azienda è autorizzata a utilizzare le disponibilità rivenienti sulla contabilità speciale c/n. 1823 Fondi CER fino all'importo di 2 milioni di euro, anche per il reintegro delle somme già anticipate per gli interventi stessi. La relativa disponibilità deve essere ricostituita con l'erogazione dei finanziamenti statali.
- 3-bis. Per garantire l'attuazione del piano di risanamento presentato ai sensi della legge regionale 28 maggio 2015, n. 11, all'ATER di Chieti, dichiarata in deficit strutturale con deliberazione della Giunta regionale n. 386 del 19 maggio 2014, si concede un contributo sulle spese di funzionamento della somma di euro 440.000,00 annuo per ciascuno degli esercizi 2018, 2019 e 2020.
- 3-ter. Gli oneri finanziari derivanti dal comma 3-bis del presente articolo, fissati in euro 440.000,00 annui per la programmazione 2018-2020, trovano copertura con gli stanziamenti in bilancio, parte spesa, Titolo 1, Programma 08, Missione 1.
- 3-quater. La copertura finanziaria di cui al comma 3-ter viene effettuata riprogrammando coerentemente Programmi/Capitoli della Missione sopra indicata.
- 3-quinquies. Per l'estinzione dei debiti esistenti l'ATER di Chieti è autorizzata ad accendere un mutuo a medio e lungo tempo e a concedere garanzia da iscrivere sui propri beni immobili aventi natura commerciale.
4. Il personale dipendente dell'Azienda dichiarato in esubero sulla base del Piano industriale di risanamento che maturi i requisiti per l'accesso alla pensione anticipata entro il 31 dicembre 2016, è collocato in quiescenza. Il restante personale in esubero assunto con contratto a tempo indeterminato, è trasferito con Decreto del Presidente della Giunta regionale presso altra ATER regionale e/o presso altro ente pubblico vigilato dalla Regione sulla base del fabbisogno di personale approvato. Viene mantenuto il trattamento economico fondamentale ed accessorio in godimento al momento del trasferimento, limitatamente alle voci fisse e continuative, nonché l'inquadramento previdenziale. Nel caso in cui il predetto trattamento economico risulti più elevato rispetto a quello previsto nell'ente di assegnazione, è attribuito per la differenza un assegno ad personam riassorbibile con i successivi miglioramenti economici a qualsiasi titolo conseguiti. Con lo stesso Decreto è stabilita un'apposita tabella di corrispondenza tra le qualifiche e le posizioni economiche del personale assegnato ad altro ente.
5. Gli oneri finanziari derivanti dal comma 1 del presente articolo trovano copertura per l'esercizio 2016 mediante le seguenti variazioni da apportare allo stato di previsione delle entrate e delle spese di cui alla legge di bilancio 2016-2018:
 - a) nello stato di previsione dell'entrata dell'esercizio 2016 è iscritta nella competenza e nella cassa, nel Titolo 3, tipologia 500, cat. 02, la maggiore somma di euro 200.000,00 riveniente dalle refluenze FIRA su cartolarizzazioni CARTESIO e D'ANNUNZIO di cui alle DGR 1281/2004 e 1326/2005;
 - b) nello stato di previsione della spesa dell'esercizio 2016 è iscritta nella competenza e nella cassa, nella Missione 08, Programma 02, Titolo 1 la somma di euro 200.000,00 da destinare all'assegnazione di un contributo sul funzionamento per l'anno 2016 di pari ammontare all'Azienda Territoriale per l'Edilizia Residenziale di Chieti. Per gli esercizi 2017 e successivi la copertura finanziaria sarà garantita con le leggi annuali di bilancio.

LEGGE REGIONALE 5 FEBBRAIO 2018, N. 6

Disposizioni finanziarie per la redazione del Bilancio di previsione finanziario 2018-2020 della Regione Abruzzo (legge di stabilità regionale 2018).

Art. 11

(Integrazioni all'art. 8 della L.R. 27/2016)

1. Dopo il comma 3 dell'articolo 8 della legge regionale 23 agosto 2016, n. 27 (Disposizioni in materia di Protezione Civile, iniziative a supporto del risanamento dell'ATER di Chieti, norme per l'efficientamento logistico delle società in house providing e degli enti e agenzie di cui agli articoli 55 e 56 dello Statuto e disposizioni inerenti il Fondo Sociale Europeo) sono inseriti i seguenti:
 - "3-bis. Per garantire l'attuazione del piano di risanamento presentato ai sensi della legge regionale 28 maggio 2015, n. 11, all'ATER di Chieti, dichiarata in deficit strutturale con deliberazione della Giunta regionale n. 386 del 19 maggio 2014, si concede un contributo sulle spese di funzionamento della somma di euro 440.000,00 annuo per ciascuno degli esercizi 2018, 2019 e 2020.
 - 3-ter. Gli oneri finanziari derivanti dal comma 3-bis del presente articolo, fissati in euro 440.000,00 annui per la programmazione 2018-2020, trovano copertura con gli stanziamenti in bilancio, parte spesa, Titolo 1, Programma 08, Missione 1.
 - 3-quater. La copertura finanziaria di cui al comma 3-ter viene effettuata riprogrammando coerentemente Programmi/Capitoli della Missione sopra indicata.
 - 3-quinquies. Per l'estinzione dei debiti esistenti l'ATER di Chieti è autorizzata ad accendere un mutuo a medio e lungo tempo e a concedere garanzia da iscrivere sui propri beni immobili aventi natura commerciale."



LEGGE REGIONALE 17 GIUGNO 2019, N. 9

Disposizioni di adeguamento all'articolo 1, commi 965, 966, 967, della legge 30 dicembre 2018, n. 145 (Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021). Introduzione dell'indennita' a carattere differito in adempimento delle disposizioni di cui all'articolo 2, comma 1, lett. m) del decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174 (Disposizioni urgenti in materia di finanza e funzionamento degli enti territoriali, nonche' ulteriori disposizioni in favore delle zone terremotate nel maggio 2012), convertito con modificazioni dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213.

Art. 15

(Disposizioni transitorie)

1. I Consiglieri eletti nella XI legislatura regionale possono richiedere, entro 90 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, al Servizio competente di effettuare i versamenti necessari per maturare l'indennita' di cui all'articolo 6. Il versamento delle quote contributive riferite al periodo di consiliatura antecedente all'entrata in vigore della presente legge puo' essere corrisposto in un'unica soluzione ovvero rateizzato nella durata massima di sei mesi.
2. Qualora il Consigliere eletto nella X legislatura intenda avvalersi della facolta' di cui all'articolo 6, comma 2, richiede contestualmente di effettuare anche i versamenti necessari per maturare l'indennita' a carattere differito a copertura dell'intero quinquennio anche se non completato, fermi restando i requisiti di accesso all'indennita' a carattere differito previsti dall'articolo 8.
3. Il versamento dei contributi di cui al comma 2 puo' essere corrisposto in un'unica soluzione ovvero rateizzato nella durata massima di ventiquattro mesi. I Consiglieri eletti sia nella X che nella XI legislatura possono scegliere di versare i suddetti contributi anche secondo le modalita' di cui all'articolo 7.
4. In ogni caso, fintanto che non siano stati versati tutti i contributi di cui ai commi da 1 a 3, il Consigliere regionale non matura il diritto all'indennita' a carattere differito di cui all'articolo 6.
5. Con riferimento agli assegni vitalizi non ancora erogati spettanti ai Consiglieri regionali in carica nella IX legislatura o cessati dal mandato entro la IX legislatura che ancora non hanno compiuto l'eta' anagrafica prescritta, la rideterminazione di cui al Capo II viene applicata all'importo dell'assegno vitalizio che sarebbe spettato secondo le disposizioni contenute nell'articolo 1, comma 3, della legge regionale 36/2011, abrogate dalla presente legge.
6. La rinuncia di cui all'articolo 13 puo' essere effettuata dal Consigliere, in sede di prima applicazione della presente legge, entro 90 giorni dall'entrata in vigore della stessa.

LEGGE REGIONALE 28 GENNAIO 2020, N. 3


Disposizioni finanziarie per la redazione del bilancio di previsione finanziario 2020-2022 della Regione Abruzzo (legge di stabilita' regionale 2020).

Art. 4

(Rifinanziamento di leggi regionali)

1. Ai sensi dell'articolo 38, comma 2, del d.lgs. 118/2011, e' autorizzato per gli esercizi 2020, 2021 e 2022 il rifinanziamento di leggi regionali di spesa per gli importi indicati nella "Tabella dei rifinanziamenti delle leggi regionali" costituente l'Allegato 2 della presente legge.
2. Contestualmente le autorizzazioni disposte da leggi regionali precedenti sono revocate.
3. Ai sensi dell'articolo 38, comma 2, del d.lgs. 118/2011, e' altresì autorizzato per gli esercizi 2020, 2021 e 2022 il rifinanziamento di leggi regionali di spesa nell'ambito delle previsioni del Bilancio del Consiglio regionale, per gli importi indicati nella tabella di seguito indicata:

BILANCIO DEL CONSIGLIO REGIONALE DELL'ABRUZZO 2020/2022									
Cap.	Art.	Miss	Progr	Tit.	Descrizione	Previsione comp. 2020	Previsione comp. 2021	Previsione comp. 2022	Legge regionale
4111	6	01	01	1	Misure di sostegno al pendolarismo studentesco nelle aree svantaggiate (a valere sul trasferimento di cui allo stanziamento della missione 1, programma 01, titolo 1 del bilancio regionale 2020/2022)	200.000,00	200.000,00	200.000,00	l.r. 30 novembre 2017, n. 57 (art. 4)
1110	1	01	01	1	Partecipazione del Consiglio regionale alla costituzione dell'associazione denominata "L'Abruzzo in Europa" (a valere sul trasferimento di cui allo stanziamento della missione 1,	100.000,00	100.000,00	100.000,00	l.r. 24 agosto 2018, n. 27



					programma 01, titolo 1 del bilancio regionale 2020/2022)				
4107	1	01	01	1	Celebrazione Centenario D'Annunzio e la città di Fiume (a valere sul trasferimento di cui allo stanziamento della missione 1, programma 12, titolo 2 del bilancio regionale 2020/2022 - annualità 2020)	100.000,00	-	-	l.r. 16 luglio 2019, n. 20

Art. 22

(Interventi in materia di Polizia Locale)

1. Al fine dell'attuazione degli interventi in materia di Polizia Locale previsti all'articolo 23 della legge regionale 20 novembre 2013, n. 42 (Norme in materia di Polizia amministrativa locale e modifiche alle leggi regionali 18/2001, 40/2010 e 68/2012) la medesima è rifinanziata, per gli anni 2020, 2021 e 2022, per euro 80.000,00 per ciascuna annualità.
2. Le relative risorse sono allocate nel Titolo 1, Missione 03, Programma 01 sul capitolo di nuova istituzione denominato "Attuazione degli interventi dettati dalla legge regionale 20 novembre 2013, n. 42 all'articolo 23 per l'istituzione e funzionamento dell'Osservatorio Regionale di Polizia Locale" del bilancio di previsione pluriennale 2020-2022.

Art. 25

(Fondo regionale per la promozione del patrimonio artistico dei "Paesi Dipinti" e "Paese Affrescato")


1. La Regione Abruzzo, per il perseguimento degli obiettivi di cui alla legge regionale 18 dicembre 2013, n. 49 (Riconoscimento di Treglio "Paese dell'Affresco", di Azzinano di Tossicia e Casoli di Atri "Paese dipinto") intende sostenere finanziariamente le manifestazioni e gli eventi culturali laboratoristici di cui all'articolo 4 della stessa legge, attraverso un contributo erogato al comune di competenza, equamente ripartito tra i tre paesi, riconosciuti come "Paese Dipinto" o "Paese Affrescato", vincolato allo svolgimento delle rispettive manifestazioni e delle attività di laboratorio.
2. La concessione del contributo è subordinata alla presentazione, entro il termine di sessanta giorni antecedente la data di svolgimento della manifestazione o della programmazione annuale dei laboratori, di una relazione dettagliata, comprensiva della previsione di spesa, firmata dal legale rappresentante della manifestazione.
3. L'ammontare complessivo del contributo, che non può eccedere il 60% della spesa sostenuta, nella misura massima di euro 17.000,00 per singolo Comune, è erogato dalla Giunta regionale nella seguente proporzione:
 - a) 60% prima della realizzazione della manifestazione o delle attività di laboratorio e, comunque, a seguito della presentazione della relazione di cui al comma 2;
 - b) 40% entro trenta giorni dalla presentazione di una relazione illustrativa dell'attività svolta, corredata del bilancio consuntivo dell'attività finanziata, a firma del legale rappresentante.
4. Per le finalità di cui al comma 1 la Regione Abruzzo costituisce un fondo straordinario per gli anni 2020 di euro 50.000,00, 2021 di euro 50.000,00 e 2022 di euro 50.000,00.
5. Gli oneri di cui al comma 4 trovano copertura finanziaria con apposito stanziamento nello stato di previsione della spesa per gli anni 2020, 2021, 2022 nel Titolo 01, Missione 05, Programma 02, su apposito capitolo di nuova istituzione denominato "Fondo regionale per la promozione del patrimonio artistico dei Paesi Dipinti e Paese Affrescato".

LEGGE REGIONALE 28 GENNAIO 2020, N. 4
Bilancio di previsione finanziario 2020 - 2022.

Art. 3

(Bilancio di previsione della Regione Abruzzo 2020 - 2022)

1. Ai sensi del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42) e s.m.i., il bilancio di previsione della Regione Abruzzo 2020-2022 si compone dei seguenti prospetti:
 - a) prospetto relativo al bilancio di previsione 2020-2022 delle entrate di bilancio, redatto per titoli e tipologie (unità di voto);
 - b) prospetto relativo al bilancio di previsione 2020-2022 delle spese di bilancio, redatto per missioni, programmi (unità di voto) e titoli;
 - c) prospetto recante il riepilogo generale delle entrate per titoli del bilancio di previsione 2020-2022;
 - d) prospetto recante il riepilogo generale delle spese per titoli del bilancio di previsione 2020-2022;
 - e) prospetto recante il riepilogo generale delle spese per missioni del bilancio di previsione 2020-2022;



- f) quadro generale riassuntivo delle entrate e delle spese;
 - g) prospetto dimostrativo dell'equilibrio di bilancio;
 - h) prospetto esplicativo del risultato di amministrazione presunto;
 - i) prospetto esplicativo della composizione per missioni e programmi del fondo pluriennale vincolato;
 - l) prospetto concernente la composizione dell'accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità;
 - m) prospetto dimostrativo del rispetto dei vincoli di indebitamento;
 - n) prospetto di verifica del rispetto dei vincoli di finanza pubblica;
 - o) elenco concernente le spese obbligatorie;
 - p) Nota integrativa comprensiva della Nota informativa inerente gli oneri e impegni finanziari stimati derivanti da contratti relativi a strumenti finanziari derivati o da contratti di finanziamento che includono una componente derivata;
 - q) elenco concernente spese impreviste;
 - r) relazione del Collegio dei revisori.
2. Costituiscono ulteriori allegati al bilancio di previsione finanziario 2020-2022:
- a) l'elaborato concernente l'esatta perimetrazione delle entrate e delle uscite relative al finanziamento del Servizio Sanitario regionale in attuazione delle disposizioni dell'articolo 20 del d.lgs. 118/2011;
 - b) l'elenco dei "Fondi vincolati statali e comunitari";
 - c) l'elenco dei "Fondi vincolati regionali".
3. La Giunta regionale, su proposta dell'Assessore al bilancio, a seguito dell'approvazione da parte del Consiglio regionale del bilancio di previsione di cui al comma 1, approva, per ciascuno degli anni considerati nel bilancio:
- a) il "Documento tecnico di accompagnamento", ripartito in titoli, tipologie e categorie (entrata) e in missioni, programmi e macroaggregati (spesa);
 - b) il Bilancio Finanziario Gestionale (B.F.G.), ripartito in capitoli. Al bilancio finanziario gestionale è allegato il prospetto riguardante le previsioni di competenza e di cassa dei capitoli di entrata e di spesa del perimetro sanitario per ciascun esercizio considerato nel bilancio di previsione. Il prospetto è articolato, per quanto riguarda le entrate, in titoli, tipologie, categorie e capitoli e, per quanto riguarda le spese, in titoli, macroaggregati e capitoli. Con il B.F.G. sono assegnate ai dirigenti titolari dei centri di responsabilità amministrativa le risorse necessarie al raggiungimento degli obiettivi individuati per i programmi ed i progetti finanziati nell'ambito dello stato di previsione delle spese e sono, altresì, definiti gli obiettivi relativi al conseguimento delle risorse in entrata iscritte in bilancio.

Art. 14

(Fondo rischi da contenzioso)

1. Ai sensi dell'articolo 46, comma 3, del d.lgs. 118/2011, è autorizzata l'iscrizione nello stato di previsione della spesa, nell'ambito della Missione 20, Programma 03, del Titolo I della spesa, del Fondo Rischi da contenzioso per la copertura delle passività potenziali derivanti da contenzioso in atto per un importo pari a euro 1.680.000,00 per l'esercizio finanziario 2020, euro 3.000.000,00 per l'esercizio finanziario 2021, euro 3.000.000,00 per l'esercizio finanziario 2022.

LEGGE REGIONALE 21 FEBBRAIO 2020, N. 6

Riconoscimento di debito fuori bilancio ai sensi dell'articolo 73, comma 1, lettera e) del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42) derivante da definizione stragiudiziale di contenzioso per ingiustificato arricchimento della Regione.

Art. 1

(Riconoscimento dei debiti fuori bilancio)

1. Ai sensi dell'articolo 73, comma 1, lett. e) del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42) e successive modifiche ed integrazioni, sono riconosciuti debiti fuori bilancio per il valore complessivo di euro 1.550.000,00, derivanti da definizione stragiudiziale di contenzioso riguardante un indebito arricchimento della Regione Abruzzo per opere eseguite sul complesso sportivo di proprietà regionale Le Naiadi negli anni 1987/88.